

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ABATERUSSO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se la graduatoria dei coordinatori amministrativi (ex segretari scuola), relativa al concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale del 12 agosto 1992, sarà prorogata oppure se vi sarà riapertura dei termini. (4-02143)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le graduatorie, alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole, sono state prorogate fino all'anno 1995/96 con decreto ministeriale 26.6.95, n. 217.*

*Si fa, anche presente che per un'ulteriore proroga occorrerebbe una iniziativa legislativa in tal senso, non potendo essere operata in via amministrativa.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**ALOI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di disagio e frustrazione in cui versano tanti docenti che, pur avendo maturato i 360 giorni di anzianità di servizio richiesti dal decreto-legge 118 del 12 marzo 1996, non possono accedere ai corsi abilitanti previsti dallo stesso perché non hanno totalizzato i 180 giorni prescritti per i due ultimi anni scolastici (1994/1995 e 1995/1996);

se il ministro, considerato che tali docenti, laureati da molti anni, hanno dedicato tempo e studi nella prospettiva di un inserimento nel mondo della scuola, da cui di fatto vengono esclusi per progressivo registramento degli organici e delle possibilità di qualificazione professionale attraverso concorsi (con eliminazione anche di

altre opportunità lavorative), non ritenga opportuno apportare al suddetto decreto una modifica che elimini la seconda delle clausole previste per l'ammissione ai citati corsi, al fine di consentirne la partecipazione ad essi di tutto il personale che, comunque, attraverso il possesso dei giorni complessivi di anzianità previsti dal decreto, dia le necessarie garanzie di competenza professionale per il conseguimento della specifica abilitazione. (4-01560)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale la S.V. Onorevole ha chiesto che la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti previsti dal DL n. 118 del 12.3.1996 (successivamente reiterato con il DL n. 255 del 10.5.1996), sia estesa anche ai docenti precari, che non abbiano maturato i 180 giorni di insegnamento prescritti entro i due ultimi anni scolastici (1994/1995 e 1995/1996).*

*Al riguardo, a prescindere dal merito della questione segnalata, si deve far presente che questo Ministero si è trovato nell'impossibilità di attivare i suddetti corsi, già previsti dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28.12.1995, atteso che la disposizione contenuta nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n. 425 - (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la copertura finanziaria per l'istituzione dei corsi in parola nell'anno 1996.*

*Siffatta circostanza ha di conseguenza indotto il Governo a non reiterare il precedente decreto-legge n. 255 del 10.5.1996 - con il quale erano stati definiti i criteri per l'ammissione ai corsi di cui trattasi - e ad inserire in un disegno di legge - già assegnato al Parlamento - la proposta di caducazione dei commi 27, 28 e 29 della legge n. 549 del 1995.*

*Quanto comunque alle aspettative degli attuali docenti precari si fa presente che gli stessi potranno conseguire la prescritta abilitazione, ai fini della successiva immissione in ruolo, attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15.11.1990.*

*Si ricorda, al riguardo, che, al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.*

*Si aggiunge, infine, che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogazione, è all'attenzione del Ministero che lo sta esaminando nell'intento di pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.*

*Assicurazioni in tal senso sono state da me già fornite alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 15.10.1996, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1997.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

AMORUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*i dipendenti del ministero del lavoro in servizio presso la sezione circondariale per l'impiego di Bitonto hanno trasmesso in data 20 febbraio 1996, prot. 312/UP, un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Bari, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al direttore provinciale dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Bari avente per oggetto: « Misure per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro »;*

*l'esposto succitato è stato presentato allo scopo di denunciare il grave stato di degrado e disagio nei quali erano costretti ad operare i dipendenti della circoscrizione del lavoro di Bitonto;*

*l'atto era corredato da documenti che comprovavano la gravità della situazione logistica della circoscrizione con violazioni*

*alle normative riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori (decreto legislativo n. 626 del 1994, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1956, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, decreto n. 475 del 1992;*

*a seguito di tale esposto il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari, dottor Onofrio Baldi, provvedeva a notificare un provvedimento disciplinare nei confronti dei firmatari della denuncia, per aver divulgato e resa pubblica con documenti d'ufficio l'incresciosa situazione;*

*la decisione del dottor Baldi sembra una forzatura per intimorire il personale di Bitonto così da costringerlo a lavorare in luoghi di lavoro insalubri, abusando del suo potere di direttore provinciale —:*

*quali misure od azioni il Ministro in questione intenda intraprendere a salvaguardia della sicurezza e della salute dei dipendenti succitati;*

*se non ritenga opportuno inviare una ispezione ministeriale che accerti le eventuali responsabilità di tale situazione e la liceità del comportamento tenuto dal direttore provinciale nella vicenda suesposta.*

(4-02268)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in oggetto, si fa presente che lo scrivente Ministero, ben conoscendo le gravi carenze strutturali dei locali nei quali è ubicata la sezione circoscrizionale per l'Impiego di Bitonto, ha da tempo invitato il Comune della cittadina pugliese a trovare una sede più adeguata alle esigenze funzionali dell'ufficio in parola.*

*A tal proposito l'Amministrazione comunale di Bitonto ha recentemente reso noto che sono state intraprese iniziative idonee alla soluzione del problema rappresentato.*

*Entro i primi mesi del 1997 si procederà ad assicurare la disponibilità dei locali attualmente occupati dall'Ufficio servizi anagrafici del comune.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ANGELICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1995, licenziando la legge finanziaria per il 1996, il Governo Dini, e per esso l'allora Ministro della pubblica istruzione Lombardi, stabiliva che entro 150 giorni dovesse essere pubblicata l'ordinanza istitutiva dei corsi abilitanti per i docenti precari che avessero insegnato per 360 giorni nell'ultimo quinquennio, di cui 180 giorni nell'ultimo biennio;

in data 10 maggio 1996 è stata apportata, su detta materia, una specifica, che sottolineava la possibilità di partecipazione dei docenti di tutte scuole di ordine e grado statali e di quelle legalmente riconosciute;

da oltre cinque anni non vengono indetti concorsi per i docenti delle scuole medie inferiori e superiori —:

per quali ragioni il Ministro della pubblica istruzione abbia, deciso *motu proprio* di non far effettuare più i corsi abilitanti;

quando e con quali procedure il Ministro intenda risolvere il problema.

(4-02051)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla richiesta formulata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che questo Ministero è venuto a trovarsi nell'impossibilità di attivare i corsi abilitanti contemplati dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 del 28.12.1995, atteso che la disposizione contenuta nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 - convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n. 425 - (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi in parola nell'anno 1996.*

*Siffatta circostanza ha di conseguenza indotto il Governo a non reiterare il precedente decreto-legge n. 255 del 10.5.1996 - con il quale erano stati definiti i criteri per l'ammissione ai corsi di cui trattasi - e ad inserire in un disegno di legge già assegnato*

*al Parlamento - la proposta di caducazione dei commi 27, 28 e 29 della legge n.549 del 1995.*

*Quanto comunque alle aspettative degli attuali docenti precari si fa presente che gli stessi potranno conseguire la prescritta abilitazione, e ai fini della successiva immissione in ruolo, attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 1990.*

*Si ricorda, al riguardo, che al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.*

*Si aggiunge infine che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogazione, è all'attenzione del Ministero, che lo sta esaminando nell'intento di pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.*

*Assicurazioni in tal senso sono state da me già fornite alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 15.10.1996, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1997.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ANGELONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* — Per sapere — premesso che:

il polo industriale di Avezzano nella regione Abruzzo è stato recentemente costituito ed in questo momento è in pieno sviluppo —:

se sia vero che il consiglio regionale Abruzzo ha sottratto al territorio di Avezzano il titolo di distretto industriale;

se sia a conoscenza del fatto che tale decisione se vera allontanerebbe gli imprenditori dalla volontà di investire nel nucleo di Avezzano e nella Marsica tutta;

se non intenda intervenire per salvaguardare una zona interna dell'Abruzzo, già gravemente penalizzata per servizi ed occupazione. (4-02679)

**RISPOSTA.** — *La legge n. 317 del 5 ottobre 1991, concernente «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», all'articolo 36 definisce i distretti industriali di piccole imprese, demandando alle Regioni l'individuazione delle aree interessate, previa fissazione da parte del Ministero dell'industria degli indirizzi e parametri di riferimento.*

*Sulla base della legge, i distretti industriali si definiscono come aree locali caratterizzate sia da elevata concentrazione di piccole imprese con riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente sia dalla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.*

*La legge 317/1991 non stabilisce particolari agevolazioni per aziende ubicate nei distretti industriali. È, però, previsto che nei distretti le Regioni possano finanziare «progetti innovativi concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le Regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi». Si tratta, quindi, di una sorta di autorizzazione alle Regioni per effettuare interventi nel settore industriale che è normalmente escluso dalla loro competenza.*

*Peraltro, il Ministero dell'industria, con proprio decreto del 21 aprile 1993, ha fissato gli indirizzi ed i parametri di riferimento individuando tre specifici criteri e precisamente: la delimitazione della zona, il livello di concentrazione di imprese industriali e l'indice di specializzazione produttiva.*

*Per quanto riguarda la delimitazione della zona, come base per l'esame delle aree si è stabilito di prendere in considerazione uno o più sistemi locali del lavoro così come sono stati individuati dall'ISTAT. Sono aree geografiche che presentano una*

*elevata integrazione tra famiglie ed imprese che gravitano nella medesima area. Si tratta di «sistemi territoriali autocontenuti» nei quali la maggior parte della popolazione residente può trovare lavoro. Allegato al decreto è riportato l'elenco dei sistemi locali. Le Regioni possono anche aggregare altri Comuni purché nell'area così definita vengano rispettate le condizioni previste per i sistemi locali del lavoro.*

*Per quanto riguarda il livello di concentrazione delle imprese industriali, è stato preso in considerazione l'indice di industrializzazione manifatturiera, calcolato in termini di addetti, quale quota percentuale di occupazione manifatturiera sul totale degli addetti raffrontato con il corrispondente dato generale. Per quest'ultimo dato è stata seguita la richiesta avanzata dalle Regioni di prendere in considerazione un indice misto: nazionale per le Regioni che sono sopra la media nazionale e regionale per le Regioni che sono sotto tale media.*

*Infine, per quanto concerne l'indice di specializzazione produttiva, nelle aree individuate sulla base dei precedenti due criteri è necessario che vi sia una attività produttiva predominante. A tal fine è stato preso in considerazione un indice di specializzazione produttiva calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione in una specifica attività manifatturiera locale rispetto al corrispondente indice nazionale.*

*Peraltro, oltre a soddisfare i requisiti in questione un'area, per poter essere definita distretto, deve avere un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione superiore al 30% degli occupati manifatturieri; una quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione, calcolata come percentuale degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione superiore al 50%.*

*La Regione Abruzzo ha, recentemente, trasmesso la delibera del Consiglio regionale con la quale sono stati delimitati i distretti industriali e individuati degli interventi prioritari da attuare a cura della stessa Regione nelle aree in questione.*

*Effettivamente l'area di Avezzano non rientra tra i distretti industriali individuati. Ciò non deriva, come affermato nel testo dell'interrogazione, dal fatto che la Regione Abruzzo abbia sottratto al territorio di Avezzano il titolo di distretto industriale, ma è il risultato della applicazione dei criteri di carattere generale indicati nel decreto attuativo della legge. Per l'area di Avezzano non si verificano le condizioni previste dalla normativa sopra descritta.*

*Peraltro, sulla base della normativa vigente, non è possibile un intervento specifico del Ministero dell'industria volto a modificare la decisione regionale, in quanto l'individuazione dei distretti industriali rientra nella specifica competenza regionale, da attuare sulla base di criteri di carattere generale predefiniti dallo Stato. Inoltre, dall'esame della delibera regionale, la stessa appare conforme al decreto attuativo della legge 317/91.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

ARMOSINO, ROSSO e DONATO BRUNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*la legge 25 febbraio 1992, n. 215, disciplina le azioni positive per l'imprenditoria femminile ed è volta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale, attraverso l'istituzione di un fondo nazionale, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

*in tutte le finanziarie dal 1992 sino a quella presentata nel 1995, sono stati stanziati i fondi previsti dalla legge nell'ordine di 10 miliardi annui;*

*non è stato possibile usufruire in tutti questi anni di tali fondi e, quindi, dare luogo all'esecuzione della normativa contenuta nella citata legge n. 215, a causa*

*dell'assenza dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni, dovuta alla mancata approvazione, da parte del Ministero, dell'apposito decreto di attuazione come previsto all'articolo 6 della medesima legge n. 215;*

*nella difficile situazione economica nazionale, piemontese, e pugliese in particolare, caratterizzata da una fase di declino industriale, è di vitale importanza che siano resi disponibili tutti gli strumenti che possono concorrere a determinare una fase di sviluppo di nuova imprenditoria femminile;*

*il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea si è concluso con un documento da cui è emersa una crescente attenzione per la creazione di imprese da parte delle donne: tra le poche possibilità di occupazione che offre il mercato del lavoro, fortemente condizionato da crisi strutturali e da politiche non più sostenute da uno sviluppo economico, non disgiuntamente dalla maggiore determinazione delle donne ad affrontare scelte autonome e meno tradizionali, si è ormai portati a considerare maggiormente il lavoro autonomo ed imprenditoriale, sempre più considerato quale concreta possibilità percorribile;*

*con il decreto-legge n. 532 del 18 febbraio 1995 è stato disposto che i fondi accantonati in base alla legge n. 215 del 1992 (più di 40 miliardi) possano essere impegnati nell'anno 1996 —:*

*quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per dare attuazione all'articolo 6 della citata legge n. 215, e per arrivare alla più celere approvazione del regolamento di attuazione mancante in modo da rendere operativa la legge n. 215 consentendo di dare sostegno all'imprenditoria femminile ed incrementare quantitativamente e qualitativamente l'attività imprenditoriale delle donne che sono raramente presenti ai vertici delle organizzazioni imprenditoriali, così come sono poco rappresentate in tutti i luoghi delle decisioni.*

(4-02291)

**RISPOSTA.** — *L'attuazione della legge 215/92 ha finora incontrato una serie di ostacoli che hanno fortemente ritardato l'emanazione del regolamento con il quale devono essere fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione delle agevolazioni.*

*In assenza del regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (cioè entro il 23 settembre 1992), le domande di agevolazione non possono essere presentate, per cui la legge non ha alcuna attuazione.*

*I motivi del ritardo si possono così riassumere:*

*1. La legge ha formato oggetto di contestazioni da parte della Commissione UE che ha giudicato troppo elevato il livello degli aiuti previsti e la possibilità che la legge stessa fosse applicabile anche alle grandi imprese. Ciò ha comportato la necessità di una trattativa con la Commissione UE che si è chiusa in data 16/6/1993 con una decisione che limita la misura dei contributi sia come entità (15% per le zone non assistite, rispetto al 50% previsto dalla legge) sia come destinatari, stabilendo il principio che possono essere agevolate solo le piccole imprese.*

*2. La decisione della Commissione UE ha comportato la necessità di adeguare lo schema di regolamento a tali limiti. Lo schema stesso è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che ha dato il suo parere in data 6 ottobre 1994.*

*3. Il regolamento prevede che per la valutazione delle domande siano definiti dei criteri di selezione che devono essere adottati con decreto del Ministero dell'industria sentito il Comitato dell'imprenditoria femminile, organo istituito dalla stessa legge 215.*

*Il Comitato in questione era stato costituito in data 13/4/1993, ma a seguito di un ricorso al TAR, presentato dalla CONFESERCENTI, che contestava la propria esclusione dalla rosa delle organizzazioni imprenditoriali facenti parte di tale Comitato, è stato annullato il decreto di nomina con sentenza del 7 luglio 1994.*

*L'annullamento del decreto di nomina ha comportato la necessità di una nuova istruttoria per determinare il grado di rappresentatività delle varie organizzazioni imprenditoriali, che si è conclusa con la nomina, in data 14/12/1995, del nuovo Comitato.*

*4. Lo schema di regolamento è stato in seguito ridefinito tenendo anche conto della decisione della Commissione UE del 28/3/1995, con la quale sono state rideterminate le zone alle quali è possibile concedere i contributi in misura più elevata (20%), ed è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23/8/1988 n. 400.*

*In relazione alle modifiche introdotte nel testo a seguito della predetta decisione comunitaria, la Presidenza del Consiglio ha richiesto che il regolamento fosse rinviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un ulteriore parere.*

*Il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza generale del 26/9/1996, ma non ancora ufficialmente comunicato a questa Amministrazione.*

*Una volta pervenuta detta comunicazione, il regolamento potrà seguire l'iter formale previsto per l'emanazione (firma dei Ministri competenti, registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicazione).*

*Nel frattempo, è prevista una prossima convocazione del Comitato per l'imprenditoria femminile, al fine di acquisire il parere sui criteri di selezione delle domande e provvedere, ai sensi del regolamento di attuazione, all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro dell'industria.*

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.*

**BARTOLICH.** — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*i lavoratori stagionali rimpatriati hanno diritto, in base alla legge n. 402 del 1975, ad un trattamento ordinario di disoccupazione;*

la successiva legge n. 160 del 1988 stabiliva nuovi importi di indennità di disoccupazione da calcolare su retribuzioni convenzionali, senza però determinarne l'entità. Ciò ha impedito ai lavoratori stagionali di continuare a percepire l'indennità;

in seguito, una legge *omnibus* del dicembre 1991 stabiliva l'erogazione di una somma di lire 12.000 giornaliera. Sulla base di questa norma, l'Inps avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle indennità e degli arretrati; invece, con un'interpretazione data dai suoi uffici di Bolzano, l'Inps ha bloccato l'erogazione dell'indennità. Secondo questa interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 402, il trattamento ordinario di disoccupazione deve essere erogato solo nel caso ci si trovi in presenza di un contratto di lavoro stagionale;

i contratti di lavoro sono sempre a termine e quindi non sono rinnovabili automaticamente e perciò il godimento del trattamento di indennità non può costituire un ostacolo alla stipula di un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro, nella stagione successiva;

l'Inps ha assunto nei confronti del problema un atteggiamento diversificato a seconda di aree e situazioni: siamo di fronte ad interpretazioni ed applicazioni difformi della legge;

in data 2 luglio 1996, l'interrogante inviava al direttore generale dell'Inps, dottor Fabio Trizzino, una lettera nella quale faceva presente il problema e chiedeva l'emanazione di una circolare interpretativa che ripristinasse criteri di omogeneità tra le varie sedi sul territorio nazionale. Non risulta allo stato attuale che siano state assunte iniziative in proposito;

è evidente che tutto ciò configura una disparità di trattamento dei lavoratori a seconda delle aree geografiche e delle sedi Inps cui sono costretti a fare riferimento —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per superare questa situazione di

iniquità e come intenda eventualmente intervenire nei confronti dell'Inps per sollecitare un'interpretazione omogenea e più equa della normativa. (4-03087)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa al pagamento del trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori stagionali rimpatriati di cui alla legge n. 402/75, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che il Comitato Speciale dell'Assicurazione per la disoccupazione involontaria, nel decidere i ricorsi in secondo grado presentati sulla questione, ha affermato il principio che ai lavoratori rimpatriati spetti la prestazione in parola soltanto nel caso in cui ci si trovi in presenza di un contratto di lavoro stagionale che non è stato o non potrà essere rinnovato dallo stesso datore di lavoro.*

*In tal senso sono state fornite istruzioni alle Sedi periferiche dell'Istituto.*

*L'Ente ha tenuto a precisare, infine, di non condividere quanto affermato dalla S.V. On.le circa il mancato pagamento della suddetta prestazione da parte della Sede INPS di Bolzano, in quanto da un'indagine effettuata presso la stessa dipendenza periferica è risultato che la liquidazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati non ha mai subito interruzione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*BERSELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*gli esercenti di librerie e cartolibrerie che trattano la vendita di testi scolastici giustamente lamentano che gli stessi vengono spesso venduti direttamente da docenti e da istituti scolastici con evidente fine di lucro —:*

*quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito e quali iniziative intenda porre in essere per far cessare una prassi che integra una fattispecie tipica di evasione fiscale. (4-00089)*

RISPOSTA. — *Premesso che la generica formulazione dell'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, non consente di rilevare eventuali comportamenti censurabili, per quanto a conoscenza di questo Ministero non risulta che gli istituti scolastici svolgano attività di compravendita di libri di testo o che analoga attività venga svolta dai docenti.*

*Si fa, altresì, presente che la procedura per l'adozione dei libri di testo viene da qualche tempo disciplinata — com'è noto — d'intesa con il comitato permanente per l'esame de i problemi ad essi connessi, del quale fanno anche parte i rappresentanti degli esercenti; in quella sede tale questione non è stata in alcun modo posta.*

*Si ritiene opportuno precisare anche che dal vigente contesto normativo discende, per il docente, il dovere di tenere comportamenti in linea con la funzione esercitata; in particolare l'articolo 508 del decreto legislativo 297/94 pone, tra l'altro, il divieto di esercitare attività commerciale.*

*Quanto alle scuole, l'esercizio dell'attività commerciale e il perseguimento di scopi di lucro sono inconciliabili con le loro finalità istituzionali.*

*Si fa presente infine che le disposizioni che disciplinano le operazioni di adozione dei testi scolastici prevedono anche che, esaurite le operazioni di adozione, le copie dei testi non adottati, ricevute in saggio dalle scuole, possano essere ritirate dai rappresentanti della casa editrice; le copie non ritirate e il materiale promozionale eventualmente consegnato alle scuole o ai docenti sono assegnati alla biblioteca d'istituto o a quella di classe dopo essere stati inventariati.*

*Si desidera, comunque, assicurare che ove dovessero essere individuati comportamenti censurabili non si mancherà di adottare adeguati provvedimenti.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERTUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*le assegnazioni degli incarichi e delle supplenze annuali nella scuola saranno completate non prima del mese di novembre e cioè circa tre mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico;*

*tale prassi penalizza fortemente la qualità dell'insegnamento e rappresenta un danno grave per molti studenti —:*

*se non si ritenga assolutamente indispensabile accelerare drasticamente i tempi del completamento del quadro dei docenti per l'anno scolastico 1996-1997, al fine di consentire il rapido ed effettivo avvio delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.* (4-03172)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo ministero non ignora come, nonostante le disposizioni normative emanate negli ultimi anni per assicurare un puntuale avvio dell'attività didattica, i molteplici e complessi adempimenti preliminari, cui gli uffici scolastici provinciali devono far fronte, non sempre consentono di evitare che l'assegnazione del personale insegnante avvenga senza qualche ritardo ed inconveniente.*

*Tra i suddetti adempimenti si ricordano, in particolare, quelli finalizzati alle nomine in ruolo, che vengono disposte dopo la sistemazione di tutto il personale soprannumerario e quelli necessari per l'utilizzazione di tale personale anche su materie affini, operazione quest'ultima che comporta, per quanto riguarda i docenti delle scuole secondarie, tutta una serie di difficoltà, dovendosi revisionare contemporaneamente più graduatorie, relative a più classi di concorso.*

*Alle anzidette difficoltà si aggiungono poi quelle connesse al conferimento delle supplenze annuali e temporanee che, in taluni casi e specialmente nelle grandi aree metropolitane, finiscono con l'essere disposte con inevitabili ritardi determinando, sia pure temporaneamente, situazioni di precarietà.*

*Per quanto concerne, in particolare, il corrente anno scolastico va tenuto presente che una buona parte dei ritardi segnalati*

sono da imputare all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, relativamente alla sottoscrizione degli accordi decentrati per le operazioni di mobilità e di utilizzazione del personale docente, il cui perfezionamento ha comportato tempi lunghi (l'accordo nazionale varato con il decreto ministeriale 19.6.1996, è stato perfezionato il 3.7.1996, con efficacia dall'11.7.1996, mentre gli accordi provinciali non sono stati ancora tutti approvati); tali ritardi, ovviamente, hanno comportato inevitabili riflessi negativi per l'intera attività successiva, preordinata all'apertura dell'anno scolastico.

Premesso, comunque, che alla data odierna la situazione è da ritenere sostanzialmente normalizzata, si confida che gli inconvenienti segnalati potranno essere, per il futuro, eliminati a seguito dei provvedimenti di riordino complessivo degli apparati centrali e periferici di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BOATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria n. 537 del 24 dicembre 1994, all'articolo 11, commi 16 e 18, ha stabilito una decurtazione proporzionale del trattamento pensionistico nei confronti degli aventi anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni;

la medesima legge ha stabilito che venissero esclusi da tale decurtazione coloro la cui domanda fosse stata accolta prima del 15 ottobre 1993;

questa ultima data è stata fissata senza tenere conto delle scadenze del tutto peculiari dell'amministrazione scolastica: va ricordato, infatti, che i docenti — unici tra i dipendenti statali — sono obbligati a presentare domanda di dimissioni volontarie entro il 31 marzo di ciascun anno e a restare in servizio fino al 31 agosto dello stesso anno, come previsto dall'articolo 110

del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 e successive modificazioni;

la circolare del Ministero del tesoro n. 19 del 15 febbraio 1994 — ripresa integralmente dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 54 del 17 febbraio 1994 — emessa in applicazione e a chiarimento della legge finanziaria (n. 537 del dicembre 1993) — precisa che devono ritenersi idonee all'accoglimento solamente le domande di dimissioni per le quali siano state inviate agli interessati lettere o comunicazioni di accettazione delle dimissioni stesse prima del 15 ottobre 1993;

in precedenza era operativa la circolare n. 262 del 1° ottobre 1975, in applicazione dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 citato, che prevedeva, come unico impedimento all'accettazione della domanda, la sussistenza all'epoca di un procedimento disciplinare a carico dell'insegnante;

la successiva circolare del ministero della pubblica istruzione n. 97 del 22 marzo 1995 — in riferimento a ogni domanda di dimissioni presentata nel 1994 — stabiliva che essa dovesse « considerarsi sostanzialmente « accettata » già all'atto del ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione ... indipendentemente dalla data di conclusione del procedimento formale di accettazione delle dimissioni dall'impiego », e ciò in palese antitesi con le indicazioni della circolare del ministero del tesoro n. 19 del febbraio 1994 citata e riferentesi alla situazione dell'anno precedente;

il principio e gli intendimenti chiaramente espressi nella circolare in esame, volti a sanare le anomalie conseguenti alla legge finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994 dovrebbero valere pure, e a maggior ragione per eliminare le « situazioni di ingiustizia sostanziale » già venutesi a creare con la precedente legge finanziaria n. 537 del dicembre 1993;

molti insegnanti della regione Trentino-Alto Adige, che avevano presentato

domanda di dimissioni nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 14 ottobre 1993 e che si sono visti ingiustamente negare i benefici della circolare n. 97 sopra citata, sono ricorsi al Tar di Trento e di Bolzano ottenendo tre giudizi del tutto contrastanti sui ricorsi presentati: uno di accoglimento da parte del Tar di Trento (n. 190/96 del 3 maggio 1996) e due, che invece hanno respinto il ricorso, del Tar di Bolzano (n. 150/96 dell'11 giugno 1996 e n. 167/96 del 28 giugno 1996) —:

se il Ministro interrogato non ritenga doverosa ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento (ad esempio, una circolazione ministeriale applicativa) che estenda l'efficacia della circolazione ministeriale n. 97 del 22 marzo 1995 al contenzioso 1993, mostrando di tenere in conto le peculiarità del comparto scolastico sulle quali la finanziaria n. 537 del dicembre 1993 aveva così iniquamente sorvolato;

se, in subordine, non ritenga di dover sanare almeno la situazione dei sessantasei docenti altoatesini ricorrenti, discriminati, non per loro colpa, rispetto ad una parte dei loro colleghi della stessa provincia e della stessa regione. (4-03305)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto con la quale si sollecitano iniziative atte ad evitare al personale scolastico, che ha presentato domanda di pensionamento anticipato prima del 15 ottobre 1993, ma che ha avuto accolta tale istanza dopo il 15 ottobre, la decurtazione dell'importo della pensione, prevista dall'articolo 11 comma 16 della legge 537/93.*

*Al riguardo si fa presente che, nonostante ogni migliore determinazione, la questione non può trovare soluzione in via amministrativa.*

*Si ricorda, infatti, che per quanto riguarda l'analoga situazione, verificatasi con la legge 724/94, una soluzione attuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (con la nota n. 11553/95/U.L.528 del 21 marzo 1995) — affinché la domanda presentata dal personale della scuola entro il 28 settembre*

*1994 fosse considerata implicitamente « accettata » già all'atto del ricevimento della stessa — ha richiesto poi una copertura normativa, attraverso l'inserimento dell'articolo 2 — comma 6 — nel decreto legge 28 agosto 1996 n. 361 convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.*

*Premesso inoltre che, a seguito dell'ordinanza emessa in data 2.3.95 dal TAR Lazio, la questione cui fa riferimento la S.V. Onorevole è attualmente all'esame della Corte Costituzionale si aggiunge, ad ogni modo, che eventuali iniziative di ordine legislativo, miranti a dare soluzione al problema, non potranno che trovare consenziente questo Ministero.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**BONATO e VALPIANA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*lavoratori della ditta Puccinelli spa, con sede in Rovigo, via Manfredini 24, dopo essere stati messi in mobilità a far data dal 20 luglio 1992 e iscritti nelle liste di mobilità presso la circoscrizione (Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) di Rovigo, hanno presentato domanda all'INPS per ottenere il trattamento di mobilità lunga in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 10, della legge n. 236 del 1993 e dell'obiettivo 2 del Regolamento Cee n. 2052/88, che ha individuato come un'area a declino industriale il territorio in cui si trova la ditta Puccinelli;*

*la sede dell'INPS di Rovigo ha comunicato la reiezione della domanda, adducendo che, essendo in godimento delle indennità di mobilità antecedente all'11 marzo 1993, data di entrata in vigore della legge n. 236 del 1993, non si poteva usufruire della stessa —:*

*se sia a conoscenza dei fatti di cui sopra e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere perché si modifichi la posizione dell'INPS di Rovigo, accogliendo quanto richiesto dai lavoratori, in consi-*

derazione d'altra parte del fatto che l'interpretazione dell'istituto di Rovigo, qualora fosse valida, produrrebbe disparità di trattamenti inaccettabili e non corrispondenti alle finalità della legge stessa.

(4-03443)

**RISPOSTA.** — *In risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

*Il diritto alla mobilità lunga non è stato riconosciuto agli ex lavoratori della Ditta Puccinelli di Rovigo in quanto gli stessi sono stati collocati in mobilità dal 4 luglio 1992, anteriormente quindi all'11 marzo 1993, data stabilita dall'articolo 6, comma 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 11 luglio 1993, n. 236.*

*La suddetta legge, infatti, prevede l'estensione della mobilità lunga ai lavoratori collocati in mobilità dall'11 marzo al 31 dicembre 1993, da parte di imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria, della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2058/88.*

*L'INPS ha precisato che, pertanto, in mancanza di un'apposita disposizione normativa non è possibile procedere al riconoscimento del suddetto beneficio per periodi antecedenti a quelli fissati dalla legge n. 236/93.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**BORGHEZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*la società FIAT — con un provvedimento che costituisce l'ennesimo « segnale » del processo di smantellamento degli stabilimenti di produzione auto di Torino — ha deciso di trasferire in altro stabili-*

*mento 1100 operai di Mirafiori a seguito dello spostamento della produzione del motore della « Panda » in Polonia —:*

*quali garanzie la società FIAT abbia dato al Governo in ordine alla localizzazione nello stabilimento di Mirafiori dei nuovi modelli di auto, posto che voci sempre più insistenti, avvalorate dalla decisione sopra descritta, fanno ritenere che nella strategia del gruppo FIAT il destino dello stabilimento di Mirafiori sia da ritenersi segnato.*

(4-00002)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La Società Fiat Auto Spa ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di trasferimento di circa 1.100 addetti dallo stabilimento di Mirafiori Meccanica in altre unità produttive situate nell'area torinese, essenzialmente nell'adiacente stabilimento di Mirafiori Carrozzeria.*

*Tale decisione si è resa necessaria a seguito del verificarsi di alcune situazioni, quali l'avviamento produttivo nello stabilimento di Mirafiori Carrozzeria delle nuove vetture berlina e « station wagon » di segmento medio alto di marchio FIAT, denominate « Marea », il calo di richiesta del mercato di alcune versioni motoristiche prodotte a Mirafiori Meccanica, ed infine il trasferimento in Polonia della parte delle produzioni meccaniche destinate al modello « Cinquecento », già prodotto negli stabilimenti polacchi della società FIAT Auto Spa.*

*La prima parte dei trasferimenti da Mirafiori Meccanica a Mirafiori Carrozzeria, che interessa un totale di circa 200 addetti, ha formato oggetto di accordo sindacale sottoscritto in data 7 maggio 1996.*

*Al riguardo, merita peraltro di essere segnalata la circostanza che la Società FIAT Auto Spa abbia investito, nel periodo 1991-95 e nel solo comprensorio di Mirafiori, circa 4.700 miliardi in attivo fisso e collegate spese straordinarie di esercizio.*

*Tra le produzioni recentemente avviate nel suddetto comprensorio sono da ricordare sia le produzioni del richiamato modello « Marea » nello stabilimento Carroz-*

zeria sia le produzioni del motore « Tor. Que » e del cambio « 8.13 Kgm » nello stabilimento meccanica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

BRUNETTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del commercio con l'estero ha avviato una serie d'incontri con i sindacati dell'Ice (Istituto per il commercio estero), in merito alla riforma dell'istituto;

da questi incontri sarebbero stati esclusi alcuni sindacati, tra i quali le rappresentanze di base (Rdb) dell'Ice, che godono di un radicamento tra i lavoratori dell'Istituto —

quali siano le ragioni di questa esclusione e se il Governo non ritenga al contrario indispensabile, in una fase di profonda trasformazione dell'istituto, coinvolgere nel processo consultivo tutti gli organismi dei lavoratori presenti presso l'Ice.

(4-02231)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rileva che in merito alla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), il Ministro del commercio estero ha effettuato una serie di incontri, in una fase preliminare, con tutte le organizzazioni sindacali, comprese le rappresentanze di base (Rdb) dell'ICE, indicate nella predetta interrogazione, e successivamente soltanto con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione ha stabilito a meno di due mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, la soppressione graduale delle scuole medie statali, annesse ai conservatori di musica in via Calini a Brescia e a Darfo-Boario Terme;

la soppressione graduale implica la cancellazione della classe prima e, successivamente, anche delle classi seconda e terza;

la scuola media del conservatorio opera dall'anno scolastico 1967-1968, ottenendo notevoli e vasti riconoscimenti per la qualità del lavoro svolto;

per la prima classe ammessa al conservatorio di Brescia erano pervenute per l'anno scolastico 1996-1997 trentotto domande di ammissione, alle quali aggiungere otto alunni ammessi di diritto perché frequentavano già il conservatorio nelle classi quarta e quinta elementare dalle quali sono state accettate, dopo l'esame di ammissione, solo diciotto —

se intenda annullare il provvedimento di mancata formazione delle classi prime delle scuole medie annesse al conservatorio di Brescia e di Darfo-Boario Terme;

se il Ministro abbia valutato la gravità del provvedimento di sospensione soprattutto nei confronti delle famiglie che con l'iscrizione hanno già assunto impegni relativi all'istruzione degli alunni;

se il Ministro con tale atto di sospensione, assunto in assenza di un progetto alternativo di organico sviluppo dell'attività scolastica, intenda in futuro operare la soppressione della sede di Darfo-Boario Terme, privando l'area della Sabina-Vallecamerone di un importante istituto per la crescita degli studenti. (4-02468)

RISPOSTA. — *Nel corrispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la soppressione graduale delle scuole medie annesse ai Conservatori di Musica di Brescia e di Darfo B.T. era stata disposta, per l'anno 1996/97,*

*nell'intento di dare un più razionale assetto alle istituzioni scolastiche di quella provincia.*

*Successivamente, tuttavia, in considerazione della specificità delle suddette scuole ed allo scopo di venire incontro alle attese delle varie componenti scolastiche interessate, questa Amministrazione ha proceduto alla revoca del provvedimento di soppressione in un primo tempo disposto, riservandosi di esaminare più completamente il problema, sotto i diversi aspetti, per l'anno scolastico 1997/98.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**COSTA.** — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la quasi totalità dei comuni di montagna, è titolare di sovracanonici da concessioni per derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 novembre 1959, n. 1254;

la maggior parte di tali introiti è relativa alle concessioni di derivazioni del bacino imbrifero del Tanaro;

sino all'esercizio 1994 detti introiti venivano versati dai concessionari su apposito conto corrente aperto presso la sede di Roma della Banca d'Italia ed intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvedeva a ridistribuirli ai comuni per le parti di rispettiva competenza;

per l'esercizio 1995 gli stessi introiti sono stati bloccati dal Ministero del tesoro, in quanto considerati contabilità fuori bilancio ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

in conseguenza del blocco della liquidazione è venuta meno anche ogni attività di verifica e controllo sui pagamenti dei concessionari da parte della FEDERBIM (Federazione bacini imbriferi montani);

già nel corso del 1995 i comuni richiedevano al Ministero dei lavori pubblici

l'immediata liquidazione dei sovracanonici in questione, e a tutt'oggi nessuna novità o comunicazione è loro pervenuta;

il suddetto ritardo nell'erogazione ritarda nell'erogazione dei fondi in oggetto sta creando danni finanziari alle amministrazioni degli enti, con grave rischio, in qualche caso, di una paralisi dell'attività finanziaria e di programmazione;

tale procedura appare lesiva della tanto decantata autonomia degli enti locali, che non può certo esercitarsi in mancanza di risorse finanziarie certe;

il blocco di tali introiti appare iniquo ed illegittimo, trattandosi di fondi non rientranti nella finanza statale bensì in quella comunale, e quindi non qualificabili quali «gestioni fuori bilancio», nonché dannoso ed insostituibile per comuni ricadenti, per la maggior parte, in area geografica colpita gravemente dai tragici eventi alluvionali dell'autunno 1994;

i comuni interessati al bacino imbrifero montano, ricadenti nell'area del Tanaro, sono i seguenti 101 enti per un importo complessivo ammontante a lire 1.268.000.000:

Aisone, Albaretto della Torre, Argentera, Arguello, Bagnasco, Battifollo, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Borgo S. Dalmazzo, Bosia, Bosolasco, Boves, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto delle Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cossano Belbo, Cravanzana, Demonte, Dogliani, Entracque, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gaiola, Garessio, Iglione, Lequio Berria, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alpi, Mango, Marsaglia, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Monteze-molo, Murazzano, Niella Tanaro, Niella Belbo, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pietraporzio, Priero, Priola, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccacigliè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione,

Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale S. Giovanni, Sambuco, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Trezzo Tinella, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Vinadio, Viola, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Pornassio, Triora, Massimino, Murialdo —:

se intendano intervenire al fine di:

esonerare la contabilità relativa a tali fondi di competenza comunale dall'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 559 del 1993;

emanare i decreti necessari per il trasferimento dei fondi in questione ai comuni legittimi titolari;

ripristinare le procedure di verifica sui versamenti dei sovracani prima esercitate dalla FEDERBIM. (4-02951)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione di sovracani sui bacini imbriferi montani.

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il decreto legge del 20 settembre 1996 n. 491, trasformato in disegno di legge in data 21 novembre 1996, prevede che "Il sovracane previsto dall'articolo 2 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari.

La medesima norma dispone l'adozione della stessa procedura per le disponibilità esistenti al 1 gennaio 1995 sul c/c fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n. 959 del 1953.

Va precisato che tale disposizione si è resa necessaria in quanto la gestione in questione, essendo « fuori bilancio », doveva

soggiacere alla disciplina recata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155 del 1989, con l'apertura di una contabilità speciale infruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e alla disciplina recata dalla legge n. 559 del 1993 che all'articolo 26 prevede che tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della medesima, con esclusione delle eccezioni in essa previste, sono soppresse e le somme disponibili sulle contabilità speciali versate in entrata del bilancio statale con imputazione al Capo.

In proposito, si osserva inoltre che la classificazione di gestione fuori bilancio della gestione « Sovracani grandi bacini imbriferi montani » è confermata anche dalla Corte dei Conti che nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato la ricomprende tra quelle che sono state soppresse ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della surrichiamata legge n. 155 del 1989.

Va, peraltro, segnalato che l'esigenza di un riordino della materia delle gestioni fuori bilancio trova fondamento, non solo, nella mera operazione contabile di riconduzione in bilancio di tutte le gestioni che negli anni sono proliferate al di fuori di esso, ma, specialmente, nella necessità di ricondurre nel bilancio dello Stato una notevole entità di risorse sottratte al puntuale controllo parlamentare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, interessato sulla questione, ha comunicato di aver provveduto con telegramma del 5 aprile u.s. ad interessare tutti i concessionari, affinché versino per l'anno in corso, in attuazione della nuova normativa, il relativo sovracane sul citato capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, in relazione all'ammontare delle somme versate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà ad effettuare le relative liquidazioni a favore dei Comuni e Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani.

Per quanto, invece, attiene alle liquidazioni relative all'esercizio 1995, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei Consorzi delle somme loro spettanti e dei provvedimenti di trasferimento dei fondi dal c/c in essere presso la

*Banca d'Italia al predetto capitolo di bilancio, sono stati disposti atti di pignoramento da parte del Pretore di Roma.*

*Allo stato attuale la Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha interessato il competente Ufficio perché vengano forniti chiarimenti in ordine alle azioni da intraprendere al fine del recupero delle somme pignorate.*

*Per quanto concerne infine l'eliminazione della « disparità di trattamento » tra i consorzi di bacini imbriferi montani che incassano direttamente i sovracanonici e i Comuni che li ricevono attraverso il bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, i suddetti Comuni valuteranno l'opportunità di costituirsi in consorzio.*

*Si soggiunge che per l'emanazione dei decreti necessari al trasferimento dei fondi in questione ai Comuni interessati è stato istituito, con Decreto del Ministero del Tesoro, del 16 ottobre 1996, apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con la contestuale riassegnazione della somma di lire 600.441.000.*

*Tali adempimenti sono stati effettuati appena acquisite le quietanze originali comprovanti il versamento della citata somma al capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

CREMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*la cosiddetta « razionalizzazione » del sistema scolastico ha colpito, oltre i genitori e gli alunni, anche il personale docente e non docente nella provincia di Belluno;*

*il provvedimento di soppressione della scuola media statale « Lorenzo Luzo » di Feltre è arrivato in data 8 luglio 1996;*

*nella stessa giornata il personale direttivo, con una nota del provveditorato (prot. n. 7251 C2 Sec.), è stato invitato a presentare immediata domanda di trasferimento;*

*al personale Ata, sempre dello stesso istituto, non è invece pervenuta alcuna comunicazione, nonostante quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinanza ministeriale n. 52 del 7 febbraio 1996;*

*la motivazione per questo comportamento discriminante, data ai soggetti interessati, è che il Ministro avrebbe riaperto i termini solo per il trasferimento del personale direttivo e non del personale Ata —:*

*se corrisponda al vero quanto sopra denunciato e se non ritenga, in ogni caso, che sarebbe illegittimo trattare in due modi diversi i dipendenti di uno stesso plesso scolastico, con il rischio per il personale Ata d'essere trasferito in città molto distanti dai propri luoghi di residenza;*

*quali e quanti trasferimenti si siano avuti in seguito alla cosiddetta « razionalizzazione » del sistema scolastico nella provincia di Belluno e quali siano stati i criteri adottati in materia. (4-03046)*

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che questo Ministero, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, abbia riaperto i termini per i trasferimenti nei confronti del personale direttivo e non del personale A.T.A.*

*Si chiarisce al riguardo che tali termini sono stati in effetti riaperti non solo nei confronti del personale direttivo, ma anche nei riguardi del personale rivestente la qualifica di « responsabile amministrativo » (ex coordinatori amministrativi), tenuto conto che i perdenti posto, in conseguenza dei provvedimenti di aggregazione e soppressione di scuole, sono stati soltanto i capi di istituto ed i responsabili amministrativi.*

*Siffatta circostanza ha comportato pertanto l'esigenza di una breve riapertura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, da parte del personale interessato ai citati provvedimenti, allo scopo di acquisire in tempo utile i dati necessari agli opportuni aggiornamenti del sistema informativo.*

*Nessuna riapertura di termini, ai fini di cui trattasi, si è invece resa necessaria nei confronti del restante personale A.T.A., i cui posti, alla stregua peraltro di quelli dei docenti, non hanno subito soppressioni per effetto delle recenti misure di razionalizzazione della rete scolastica.*

*Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, il Provveditore agli Studi di Belluno ha precisato che, da parte di quell'ufficio scolastico provinciale, i trasferimenti di responsabili amministrativi, adottati in considerazione dei motivi dianzi chiariti, sono stati circoscritti a due sole unità della scuola media di Forno di Zoldo e della scuola media « Luzzo », pur essendo tre le istituzioni scolastiche soppresse, in quanto nel soppresso circolo didattico di Pedavena prestava servizio un responsabile amministrativo che, a decorrere dal 1.9.1996, è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CREMA. — *Al Ministro della pubblica istituzione. — Per sapere — premesso che:*

*l'amministrazione comunale di Vallada Agordina (Belluno) ha intrapreso da parecchi mesi un « braccio di ferro » con il provveditorato agli studi della provincia affinché non venisse chiusa, in nome della razionalizzazione, la scuola elementare « Carmela Ronchi », unico plesso scolastico esistente nel Comune;*

*il risultato, sino a questo momento, è stato il mantenimento della scuola con la soppressione, però, della classe prima;*

*in questo modo si creeranno solo disagi ai bambini ed ai loro genitori, per non parlare dell'aggravio di spese a carico del comune per il trasporto scolastico aggiuntivo, senza determinare risparmi per le casse statali, visto che, per necessità, l'organico della scuola è rimasto invariato;*

*è da tenere presente che Vallada Agordina è un piccolo paese di montagna (tra 900 e 1300 metri sul livello del mare)*

*e che, di conseguenza, durante la stagione invernale le condizioni di viabilità e mobilità sono estremamente difficili;*

*come l'interrogante ha già avuto modo di denunciare in precedenti interrogazioni, la necessità di arrivare ad una razionalizzazione del sistema scolastico non può non tenere conto della realtà esistente nei piccoli comuni di montagna dove, molto spesso, i complessi scolastici sono l'unico centro di aggregazione sociale e culturale nel paese —:*

*se non si ritenga doveroso sollecitare il provveditorato agli studi di Belluno affinché sia ripristinata la classe prima alla scuola elementare « Carmela Ronchi » di Vallada Agordina, non solo per agevolare i bambini e le loro famiglie e non aggravare di ulteriori spese il comune, ma soprattutto per non fare vivere agli abitanti di questa realtà montana il senso di abbandono da parte delle istituzioni e non favorire l'esodo e il progressivo allontanamento dei cittadini dal proprio territorio per mancanza dei più elementari servizi.*

(4-03047)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla scuola elementare « C. Ronchi » di Vallada Agordina (BL) e si comunica quanto segue.*

*Il Provveditore agli Studi di Belluno, vista la dichiarata indisponibilità del Comune in parola ad assicurare il trasporto degli alunni della prima classe ad altro plesso scolastico, ha disposto, per l'anno scolastico 1996/97, il funzionamento, nella scuola « C. Ronchi », di due pluriclassi per un totale di 17 alunni.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

*in base ad una delibera dell'amministratore straordinario dell'Istituto commercio estero (ICE), professor Fabrizio Onida, approvata recentemente dal Mini-*

stero del commercio con l'estero, è stato abrogato l'articolo 37 del regolamento organico del personale (ROP), inerente alla commissione mista per i problemi relativi al personale dell'ICI; tale commissione era composta, oltre che dal direttore del personale e da 4 direttori centrali nominati dal direttore generale, anche da 5 rappresentanti eletti dal personale tra i dipendenti di ruolo dell'istituto —:

per quali motivi si è pervenuti tardivamente a tale decisione tenuto conto del fatto che tale commissione venne insediata presso l'ICE nel marzo 1993, anno in cui era già in vigore il decreto legislativo n. 29 del 1993 sul pubblico impiego che, all'articolo 48, non riconosceva la presenza negli enti pubblici di commissioni miste per il personale;

per quale motivo sia stata decisa la sostituzione della citata commissione mista con organismi non previsti dal citato decreto legislativo n. 29, peraltro non ancora operativi, frutto di mediazione con alcune organizzazioni sindacali presenti presso l'ICE e con riferimento ad un contratto collettivo ancora da approvare;

per quale motivo venga mantenuta presso l'Istituto una commissione di disciplina la cui esistenza non è invece contemplata dal citato decreto legislativo n. 29, il quale ne prevede all'articolo 59 la sostituzione con un collegio arbitrale, organismo che offre più garanzie per il personale. (4-00875)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si osserva quanto segue.

Come è noto, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'estero (ICE) rientra tra gli enti pubblici indicati al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successivo modificazioni ed integrazioni, il quale prevede per tali enti specifiche modalità e procedure contrattuali per la regolamentazione di rapporti di lavoro dei propri dipendenti e, in particolare, dispone che le amministrazioni indicate nello stesso

comma « si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione ».

L'ICE, nell'ambito delle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, in particolare, della Direttiva del 5 settembre 1994, per la definizione dei nuovi contratti collettivi del pubblico impiego, che assorbe e sostituisce le precedenti Direttive in materia, ha avviato le procedure per addivenire alla stipulazione del contratto collettivo per il personale dipendente dell'Istituto (la cui sottoscrizione è stata recentemente autorizzata con Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996).

La predetta Direttiva del 5.9.94, indirizzata agli Enti ed Amministrazione previsti dal citato articolo 73 del D. Legs. 29/93, e per gli stessi vincolante, precisa che i nuovi contratti collettivi devono prevedere « nuove forme e procedure di partecipazione delle rappresentanze del personale e degli altri soppressi organismi di gestione comunque denominati, rafforzando la funzione della "informazione" e della "consultazione" in luogo di quella di "cogestione", fermo restando, altresì, le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 29/1993 ».

Ciò premesso, l'accordo per il nuovo contratto collettivo di lavoro dei dipendenti ICE, nell'innovare il campo delle relazioni sindacali e nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e del Sindacato, ha espresso nuovi orientamenti circa i criteri informativi che ispirano i sistemi di relazioni sindacali, prevedendo, in particolare, la possibilità di costituire, su determinati argomenti, organismi partecipativi come le Commissioni paritetiche (previsione ora contenuta nell'articolo 5 dell'anzidetto contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'ICE).

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata Direttiva del 5.9.94, si è proceduto dunque a modificare il Regolamento organico del personale vigente, abrogando l'articolo 37 dello stesso, che tratta appunto della Commissione mista.

*Per quanto concerne il mantenimento presso l'Istituto della Commissione di disciplina, si rileva che, secondo quanto stabilito dal citato articolo 73, comma 5 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'Istituto si applicano i principi di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e le norme espressamente indicate nella stessa disposizione. Non appare, pertanto, applicabile né estensibile all'ordinamento dell'ICE quanto disposto dall'articolo 59 dell'anzidetto D.legs. n. 29/93 con specifico riferimento al collegio arbitrale di disciplina.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

FONTAN. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sul fiume Adige, in prossimità delle dighe dell'ENEL di Mori e di Ala, in concomitanza con i periodi di magra primaverile e autunnale si manifesta una ricorrente e drastica riduzione della portata;

l'ENEL nel corso del 1996 ha avviato lavori di straordinaria manutenzione delle paratie di queste dighe, che saranno presumibilmente portati a termine nel prossimo anno. Così facendo, verranno eliminate le perdite d'acqua che, finora, hanno consentito nei tratti di fiume a valle degli sbarramenti di mantenere, anche in situazioni di scarsità di portata, condizioni accettabili per la vita della fauna ittica e di tutela della qualità delle acque, assicurando processi di autodepurazione dei carichi inquinanti;

vi e, quindi, la certezza che in tempi brevi possa manifestarsi, in assenza di idonei rilasci in periodi di magra, una situazione di grave precarietà tale da danneggiare fortemente la fauna ittica e determinare una situazione di degrado igienico-sanitaria nei tratti sottesi che, solo nel territorio della provincia di Trento, si estendono per oltre venti chilometri;

questa situazione risulta inaccettabile sia per l'estensione dell'ecosistema fluviale interessato, sia per l'eccezionale valore biologico che i tratti di fiume in questione sono venuti assumendo in questi anni, grazie anche agli interventi di miglioramento ambientale messi in atto: dai sistemi di depurazione realizzati e funzionanti nella Vallagarina, agli interventi di tutela e valorizzazione della fauna ittica pregiata;

a livello politico e amministrativo sarebbe del tutto insostenibile che, di fronte al manifestarsi di così grave danno ambientale, rimanessero di fatto inoperanti quelle disposizioni legislative in vigore in materia di difesa del suolo e di utilizzo delle risorse idriche (leggi 183 del 1989, 275 del 1993 e 36 del 1994), che garantiscono il mantenimento dei minimi deflussi vitali —:

quali iniziative intendano adottare, in ordine a quanto sopra segnalato, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.  
(4-00201)

RISPOSTA. — *La materia trattata nel testo dell'interrogazione è tuttora regolamentata dal Testo Unico delle Acque e degli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la competenza delle Regioni se trattasi di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di potenza sino a 3000 KW e del Ministero dei lavori pubblici per potenze superiori.*

*In merito ai lavori di manutenzione straordinaria che l'ENEL S.p.A. ha avviato nell'anno in corso sulle paratie delle dighe di Mori e di Ala sul fiume Adige, la Società desidera precisare che non è possibile mantenere in esercizio elementi di impianto che presentino difetti di funzionamento.*

*In linea generale si fa presente che il problema del minimo deflusso vitale, di cui ai provvedimenti di legge indicati nel testo dell'interrogazione, deve trovare soluzione esclusivamente nell'ambito delle indicazioni che devono essere prodotte dalle competenti Autorità di Bacino.*

*In attesa che vengano assunte le necessarie determinazioni, l'ENEL S.p.A. ha dato*

la propria disponibilità a risolvere il problema ricercando soluzioni in grado di coniugare l'esigenza del minimo deflusso con i propri legittimi interessi.

In tale senso è già stata definita una sperimentazione sul torrente Cordevole, nell'ambito del bacino del fiume Piave, sperimentazione che l'ENEL S.p.A. intende proporre anche alla Provincia di Trento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

FONTANINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'associazione Legambiente ha diffuso dei dati in merito al comune di Lignano Sabbiadoro per quanto riguarda la qualità dell'ambiente, dati ripresi dai maggiori quotidiani e settimanali;

tali dati concorrono a formare una classifica che colloca la località balneare del Friuli al 115 posto, creando con questo un'immagine non veritiera della località turistica formando nell'utenza un'aspettativa negativa, foriera di gravi danni economici per gli imprenditori locali;

tra l'altro la Lega Ambiente ha elaborato i dati sulla base di un suo questionario spedito a 300 località balneari di cui solo 160 hanno risposto e di queste solo 130 hanno fornito dati sufficienti per la valutazione;

a giudizio dell'interrogante non può essere considerato valido un questionario dove i due terzi degli intervistati non rispondono;

tra i dati che negativamente influiscono sulla graduatoria suddetta, c'è anche quello dell'affollamento estivo, che se alto, è considerato negativamente al fine della composizione della graduatoria, ma se c'è affluenza vuol dire che i servizi e la qualità dell'acqua sono adeguati —:

quali iniziative intenda prendere il Governo per scoraggiare tali inchieste che

producono sconcerto tra gli utenti provocando una cattiva immagine delle località balneari dell'alto Adriatico che ogni anno sono frequentate da più di quindici milioni di turisti in gran parte provenienti dall'estero. (4-01946)

RISPOSTA. — La « classifica » di Legambiente è propriamente un Rapporto sulle località balneari realizzato in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Ambiente-Italia e con un noto settimanale, sulla base di dati autocertificati dagli stessi Comuni e dell'indagine di Goletta Verde sulle acque di balneazione e sulla qualità delle coste, del patrimonio ambientale ecc..

L'organizzazione denominata « LEGAMBIENTE » è una libera associazione di cittadini dello stato che svolge la propria attività nel settore dei problemi dell'ambiente.

Secondo la vigente normativa l'associazione LEGAMBIENTE è libera di svolgere ogni indagine che, a suo giudizio, si renda opportuno nel territorio e con riferimento al settore specifico di interesse, fermi restando, ovviamente i limiti posti dalla legge. Essa inoltre è libera di dare, a propria cura e spese, diffusione ai relativi risultati con i mezzi che ritenga più idonei a meglio raggiungere lo scopo di informare la collettività. Ai detti risultati, tuttavia, non può essere attribuito alcun crisma di ufficialità.

Resta comunque il fatto che l'associazione LEGAMBIENTE, non può varcare i limiti imposti dalla legge, ivi compresa quella penale.

Le attività lecite poste in essere dall'associazione LEGAMBIENTE, pertanto non sono perseguibili, ove diversamente accada che vengano violate disposizioni dell'ordinamento, della questione dovrà occuparsi necessariamente (e potrà occuparsi soltanto) l'autorità giudiziaria competente secondo la normativa di volta in volta applicabile e le modalità previste.

Al Ministero dell'Ambiente non è attribuito alcun potere di inibizione di tale attività, così come non vi è alcuna possibilità di impedire che i risultati delle inda-

gini di LEGAMBIENTE vengano diramati agli organi di stampa e da questi pubblicati.

Per completezza si potrebbe aggiungere che al di là della competenza, l'eventualità di sottoporre a revisione studi, sondaggi di opinioni, ricerche, lungi da rappresentare un elemento di conoscenza e di valutazione di qualità ambientale del territorio, costituirebbe sperpero di denaro pubblico e di risorse umane.

Sotto il profilo dell'opportunità, poi, non pare che sia utilmente praticabile la strada che conduce lo Stato a scendere in polemica diretta con un ristretto gruppo di soggetti privati.

Peraltro, si ritiene che il nostro ordinamento offra ampia e comunque sufficiente tutela ai danni di immagine che l'azione di LEGAMBIENTE e di altre similari associazioni potrebbe arrecare ad altri soggetti.

In sostanza l'ecosistema vacanze ha preso in considerazione oltre quaranta indicatori selezionati fra quelli che Unione Europea ed OCSE indicano come maggiormente rappresentativi della qualità ambientale.

Sette i gruppi di parametri considerati nella ricerca: acqua potabile e depurazione, mobilità, rifiuti, servizi di spiaggia, qualità dell'ambiente costiero, qualità urbana ed affollamento estivo. Le informazioni ricevute dai comuni sono poi state incrociate con altri quattro parametri, frutto dei dati registrati sul « campo » dai tecnici e dai naturalisti di Goletta Verde (sul pregio e lo stato di conservazione dell'ambiente naturale e dei centri storici, sulla qualità dello sviluppo urbanistico, sull'eventuale presenza di aree a rischio o attività industriali particolarmente inquinanti), fino ad attribuire ad ogni località presa in esame un voto sintetico che ne fotografa la qualità ambientale e balneare.

I Comuni presenti in classifica sono 130. Quelle località, in alcuni casi, anche molto famose, che non hanno fornito i dati e perciò non figurano nella graduatoria sono da considerare « rimandate a settembre », in attesa, che gli amministratori comunichino (come compete loro per legge) le informazioni richieste.

Sono stati anche esclusi dalla classifica i comuni costieri capoluoghi di provincia (Roma, Napoli, Genova, Palermo, Livorno, Reggio Calabria, Rimini ecc.) per i quali non siano disponibili dati disaggregati per la parte balneare.

La ricerca si è avvalsa della collaborazione degli esperti di Goletta Verde, la campagna che da undici anni percorre la nostra penisola da Trieste a Ventimiglia e, quindi, fra i più titolati ad esprimere valutazioni di merito sulle località costiere italiane (si tratta infatti di un punto di vista unico ed omogeneo che non ha pari nel nostro paese).

La classifica redatta da Legambiente, come affermato dai redattori della ricerca, nasce da una selezione a monte delle località da prendere in considerazione, ovvero è rivolta a circa trecento degli oltre seicento comuni costieri italiani.

Questo primo tipo di selezione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle guide del Touring Club Italiano, metodica seguita da altri istituti di ricerca su tematiche analoghe, come l'ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). In definitiva la selezione delle 130 località individuate da Legambiente rappresenta pertanto una sorta di « classifica alta » delle località costiere italiane, dove anche le ultime classificate non demeritano.

Lungi dal rappresentare una sorta di classifica definitiva e intoccabile, Legambiente dichiara esplicitamente che Ecosistema Vacanze potrà subire aggiornamenti sulla base delle verifiche effettuate, località per località, durante il percorso di Goletta Verde.

Nel proliferare di classifiche e pagelle basate magari sulla quantità di posti letto disponibili, porre l'accento su parametri e indicatori mai presi in considerazione prima, come la presenza di servizi di raccolta differenziata o la quantità di costruito lungo la costa che, oltre a rappresentare informazioni utili per il turista-bagnante, possono essere da stimolo per il rispetto dell'ambiente e del territorio, non sembra totalmente deplorabile.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

GAMBALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

per gli insegnanti incaricati di religione cattolica, a favore dei quali sia stata effettuata la cosiddetta ricostruzione di carriera, gli aumenti mensili lordi dello stipendio sono calcolati nelle misure iniziali, e cioè senza tener conto degli anni di servizio;

la legge 1204/1971, sulla tutela della maternità, non garantisce in modo adeguato i diritti degli insegnanti di religione. Infatti, l'insegnante che partorisca d'estate non può assumere servizio al 1° settembre perché obbligata a non lavorare proprio da tale legge, subendo così, un trattamento peggiore dell'insegnante di religione che si assenti nel medesimo periodo per un motivo di salute. Se l'insegnante non si avvallesse della legge sulla tutela della maternità sarebbe meglio garantita, poiché potrebbe assumere servizio all'inizio dell'anno scolastico e poi assentarsi per motivi di salute, conservando il proprio stipendio, pur parzialmente decurtato, per almeno tre mesi;

in caso di astensione obbligatoria, l'insegnante di religione percepisce solo l'80 per cento dello stipendio, a differenza di quello di ruolo cui viene corrisposto l'intero stipendio;

appare, inoltre, inopportuno, per motivi pratici e logistici, il divieto del conferimento di nuovi incarichi ai docenti di religione, sembrando preferibile restringerlo ai singoli istituti, piuttosto che all'intera provincia come previsto attualmente —:

quali misure intendano adottare per eliminare le ingiuste discriminazioni cui sono attualmente sottoposti gli insegnanti di religione, garantendo i loro diritti lavorativi e un trattamento economico più equo. (4-02378)

RISPOSTA. — *Le preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata — a proposito di presunte discriminazioni cui sarebbero sottoposti gli inse-*

*gnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti — non sembrano trovare fondamento alla luce delle disposizioni normative vigenti.*

*Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico, sono in corso di emanazione le istruzioni per l'inquadramento del personale della scuola, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, nelle nuove posizioni stipendiali, sulla base delle tabelle annesse al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 4.8.1995.*

*Ovviamente, il trattamento economico da attribuire sarà diversificato a seconda che trattasi di insegnanti di religione con orario intero ovvero di insegnanti con orario settimanale ridotto, tenuto conto di quanto prevede la normativa pregressa (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988 e articolo 53 - 5 comma - della legge n. 312 dell'11.7.1980).*

*Per quanto attiene poi all'applicazione della normativa riguardante le lavoratrici madri (legge n. 1204 del. 24.11.1971) non risulta a questo Ministero che possano essere state operate discriminazioni di sorta, atteso che tale legge — destinata peraltro alle lavoratrici in genere, sia del settore privato che di quello pubblico — contiene prescrizioni di carattere generale che, tra l'altro, sanciscono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici che si trovino nel periodo di astensione obbligatoria (compreso, com'è noto, tra i due mesi antecedenti ed i tre susseguenti al parto).*

*Non pare quindi possibile consentire alla dipendente interessata — in presenza di astensione obbligatoria — l'opzione tra interdizione dal lavoro (con impossibilità di assunzione del servizio) e fruizione di assenza per malattia nei mesi estivi (con possibilità di assumere servizio all'inizio dell'anno scolastico successivo), considerato che la citata legge n. 1204/1971, attraverso la tutela della salute delle lavoratrici-madri, mira a tutelare anche la salute del nascituro, il che preclude qualunque scelta opzionale.*

*Ne è da ritenere che la corresponsione del trattamento economico in misura pari all'80 per cento, durante il periodo di astensione obbligatoria, possa costituire causa di*

disparità di trattamento, così come si ipotizza nell'interrogazione, tenuto conto che tale decurtazione trova applicazione nei confronti di tutti i docenti non di ruolo (ora docenti con contratto di lavoro a tempo determinato) ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, i quali, ancorché destinatari di incarico a tempo indeterminato, appartengono alla categoria dei docenti non di ruolo.

Infine, in ordine al conferimento delle nomine, la materia risulta ormai compiutamente disciplinata dall'articolo 47, comma 7 del C.C.N.L. del comparto scuola, secondo cui il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica viene costituito in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo, previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in base a statistiche più che attendibili, nell'anno 2005 circa il 40 per cento dei docenti ordinari uscirà di ruolo;

una percentuale analoga degli associati sarà pensionabile nello stesso lasso di tempo;

le attuali procedure concorsuali non sembrano garantire quei presupposti di trasparenza e moralità che dovrebbero informare le pratiche concorsuali —

se e come si vorrà fronteggiare tale emergenza, garantendo una certa corrispondenza fra organici e maturità scientifica, che oggi per molti versi non si ravvisa. (4-01191)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On.le Giorgetti, si fa*

*presente che è stato presentato di recente un disegno di legge recante « Norme per il reclutamento di ricercatori e di professori universitari di ruolo », attualmente all'esame del Senato (AS n. 931).*

*In detta disciplina le procedure concorsuali sono ispirate alla più ampia trasparenza e moralità. Quanto alla maturità scientifica degli aspiranti docenti, il disegno di legge prevede due diverse fasi di abilitazione, oltre alla procedura concorsuale, finalizzate alla più completa valutazione dei requisiti professionali per l'esercizio della docenza a livello universitario.*

*Nel contesto suindicato la corrispondenza tra organici e maturità scientifica, non sembra auspicabile e comunque dovrà essere oggetto di attenta verifica da parte delle singole università.*

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

GNAGA e COPERCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto professionale per il commercio « L. Einaudi » di Lucca ha una tradizione radicata nella vita della città da più di un secolo. Nel corso degli anni 90, il calo demografico, le difficoltà di avvio del nuovo ordinamento, ripetuti cambi di presidenza hanno portato la scuola a passare da trenta a sedici classi;

quando, nel settembre 1995, si è verificato l'ultimo cambio di presidenza, gli organi collegiali della scuola hanno deliberato di sostenere la volontà di rilancio dell'istituto, in cui si sono in vario modo impegnate tutte le componenti della scuola;

l'istituto ha attivato, oltre all'indirizzo economico aziendale e turistico, anche l'indirizzo grafico-pubblicitario, avviando una serie di progetti pluriennali interni e interistituzionali, ed invertendo la tendenza delle iscrizioni, aumentate sia a Lucca sia nella scuola coordinata di Bagni di Lucca;

nelle classi terminali rimane però in atto un processo di contrazione; per l'anno scolastico 1996/1997, l'istituto prevede ancora quattordici classi nella sede centrale e due nella scuola coordinata, autorizzate dal provveditore in data 13 giugno 1996, sull'organico di diritto 1996-97;

nel febbraio 1996, predisponendo il piano provinciale di razionalizzazione, il consiglio scolastico provinciale aveva riconosciuto la vitalità dell'istituto, e deliberato la proposta di aggregazione all'istituto Einaudi del liceo scientifico « Majorana » di Capannori;

in data 6 luglio 1996, il Ministro *pro tempore* disponeva una diversa soluzione, prevedendo il cambio di aggregazione della scuola coordinata di Barga dall'Ipsar di Montecatini all'Ipsc di Lucca;

con il suddetto provvedimento, il Ministro stabiliva inoltre la soppressione della scuola coordinata di Bagni, con decorrenza dal settembre 1996;

l'istituto Einaudi è attualmente l'unica scuola superiore presente nel comune di Bagni di Lucca, area ritenuta di « degrado rurale » dalla regione Toscana e possibile destinataria di cofinanziamenti FSE per il sottoprogramma « risorse umane »;

il comune di Bagni di Lucca ha predisposto i necessari lavori per spostare la sede dell'Ipc nello stesso edificio di una scuola elementare a Fornoli, presso la stazione ferroviaria, ed ha garantito con i propri mezzi il trasporto degli alunni che abitano in località isolata e non possono muoversi con i mezzi di linea;

la soppressione della scuola coordinata, nel momento in cui sono acquisite e perfezionate le iscrizioni, sottrarrebbe il diritto allo studio a ragazzi, le cui famiglie hanno versato sia i contributi scolastici sia la tassa erariale, e possono anche aver già provveduto all'acquisto dei libri scolastici, sulla base della sicurezza di mantenimento della scuola coordinata, ottenuta con la definizione dell'organico di diritto 1996-97;

in data 13 luglio 1996, il Ministro ha rettificato la propria delibera, comunicando che, a decorrere dall'anno scolastico 1996-97, la sede di Barga dipendente dall'istituto professionale alberghiero di Montecatini Terme, deve intendersi aggregata al polo scolastico comprendente l'istituto magistrale e l'istituto tecnico commerciale di Barga, anziché all'istituto professionale commerciale « L. Einaudi » di Lucca;

la credibilità e l'affidabilità dell'istituto vengono fortemente penalizzate da questa situazione, sia nell'immediato sia in prospettiva futura;

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, affinché:

sia revocato il provvedimento di soppressione della scuola coordinata di Bagni di Lucca;

venga rilasciata l'autorizzazione, per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 del progetto sperimentale per il recupero della dispersione scolastica inviato al provveditorato agli studi di Lucca, con oggetto « corso serale postqualifica sperimentale »;

venga accolta la richiesta di inserimento nel « programma di sviluppo delle tecnologie didattiche nel sistema scolastico », inviata al provveditore;

venga rilasciata l'autorizzazione per la istituzione dell'indirizzo alberghiero e della ristorazione a Lucca, richiesta al provveditorato. (4-02597)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

*Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-97, per la provincia di Lucca, è stato disposto il cambio di aggregazione della sede coordinata di Barga dall'I.P.S.A.R. di Montecatini al polo scolastico (costituito lo scorso anno) comprendente l'Istituto Magistrale e l'Istituto Tecnico Commerciale sempre di Barga.*

È stato anche disposto il provvedimento di soppressione della sede coordinata, a Bagni di Lucca, dell'Istituto Professionale per il Commercio « Einaudi », il cui organico era formato soltanto da una prima ed una seconda classe e quello di aggregazione del Liceo Scientifico di Castelnuovo Garfagnana, con 9 classi, all'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato composto da 14 classi.

Riguardo alla richiesta di attivazione presso l'Istituto « Einaudi » del progetto di sperimentazione « Istruzione professionale Integrata per i Servizi », questa non è stata accolta poiché l'Istituto stesso non ha completato il quinquennio del nuovo ordinamento; pertanto, ogni diversa iniziativa innovativa potrà essere presentata dopo il consolidamento dei nuovi corsi ordinari.

In merito poi alla istanza di istituzione di un corso serale post-qualifica sperimentale, finalizzato al recupero della dispersione scolastica essa non è stata presa in considerazione anche perché pervenuta ampiamente oltre i termini utili, sia al riguardo delle sperimentazioni che delle nuove istituzioni.

Per quanto riguarda infine il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, si fa presente che, per effetto del decreto-legge n. 323 del 20.6.1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996, non sono al momento disponibili risorse per finanziare progetti di scuole.

Con decreto del 6 agosto 1996 è stato costituito un « Comitato di coordinamento delle iniziative di sviluppo del sostegno dei multimediali e delle attività formative », incaricato di definire le linee operative del programma di sviluppo. In tale sede, utilizzando una quota parte delle risorse di cui al cap. 1292 per il 1997, potranno essere presi in esame ulteriori progetti presentati dalle istituzioni scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 10 e 11 novembre 1996 avranno luogo le elezioni scolastiche per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali, organismi consultivi preposti alla programmazione di iniziative afferenti il mondo scolastico ed operanti attraverso decentramenti territoriali denominati distretti scolastici;

il loro assetto e le loro attribuzioni specifiche, definiti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, facente parte dei decreti delegati del 31 maggio 1974, hanno evidenziato nel tempo carenze istituzionali, quali ad esempio mancanza di un organico di diritto presso gli uffici distrettuali, mai eliminate dal legislatore;

in sede ministeriale non si è ancora provveduto a mettere in atto una riforma radicale dei suddetti organismi, malgrado lo slittamento dei termini utili per il rinnovo delle successive consultazioni elettorali scolastiche, verificatosi più volte in passato, l'ultima delle quali risalente al 1994;

l'esigenza di rinnovamento è emersa, in passato, non soltanto in ambito sindacale, ma anche ad alti livelli, propugnata con consapevolezza e decisione anche dai presidenti dei distretti scolastici;

costoro, impegnati in prima fila nell'espletamento di un faticoso volontariato sociale e forti dell'esperienza maturata sul campo, hanno tenuto periodici convegni di reciproca consultazione, con l'apprezzabile intento di offrire al legislatore un responsabile contributo di proposte innovative che, superando il limite delle difficoltà gestionali ed operative riscontrate, potessero modificare configurazione ed obiettivi dei distretti scolastici;

tutto è finora rimasto confinato nel limbo delle buone intenzioni, tant'è che, in palese contrasto con il bisogno di rinnovamento, proposto ed accettato, ignorando

l'opera meritoria dei presidenti e dei consiglieri distrettuali, pur nella consapevolezza che il distretto scolastico è diventato un organismo asfittico, vetusto, non più rispondente alle mutate esigenze socio-culturali della collettività, ben conscio che la prossima consultazione elettorale per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali richiederà all'erario un considerevole esborso di denaro pubblico, il legislatore è rimasto inerte ed insensibile alle istanze di riforma conclamate, lasciando la materia in argomento nell'inefficace situazione di stallo normativo;

ancora una volta un provvedimento inopportuno finirà per gravare sui cittadini che, vessati da difficoltà economiche incalzanti, dovranno sostenere immotivatamente il costo delle centinaia e centinaia di milioni che, a livello nazionale, verranno sborsati per queste consultazioni elettorali inutili, poiché riproponenti le stesse immutate carenze istituzionali —:

per quali motivi si sia ulteriormente protratta la funzionalità di un organismo, quale il distretto scolastico, deprivato di funzionalità e snaturato nelle sue finalità per i vincoli e le difficoltà gestionali che ne mortificano il ruolo e che solo un'adeguata riforma avrebbero potuto rimuovere;

se non sia il caso di sospendere, da parte del Ministro della pubblica istruzione, le elezioni scolastiche indette, per porre mano alla tanto attesa riforma dei distretti scolastici, elezioni che si configurano come uno sperpero di denaro pubblico che avrebbe potuto avere un migliore impiego e beneficio dell'utenza scolastica se finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio, con attività didattiche destinate agli studenti più deboli sotto il profilo sociale, a potenziare strutture ed infrastrutture scolastiche, arricchendole di laboratori tecnico-scientifici e linguistici, sussidi indispensabili nell'espletamento di una didattica moderna e avanzata, ed attivare iniziative culturali utili su temi di divulgazione al ruolo che genitori, studenti ed operatori, svolgono all'interno degli organismi di partecipazione democratica alla

vita scolastica, le cui prerogative istituzionali potrebbero, per larga misura, risultare sconosciute. (4-04623)

*RISPOSTA. — Com'è noto alla S.V. Onorevole le disposizioni urgenti in materia di differimento dei termini previsti da disposizioni legislative, contenute nel decreto-legge 723/94, più volte reiterato, e convertito nella legge 437/95, hanno eccezionalmente prorogato nel limite massimo di un anno la durata in carica degli organi collegiali della scuola (consigli di circolo, d'istituto, consigli scolastici distrettuali e provinciali).*

*Le elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, già fissate per il 31 marzo e 1° aprile 1996 e successivamente rinviate al 28 e 29 aprile, sono state sospese e definitivamente differite per motivi di opportunità, a seguito della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, al 10 e 11 novembre 1996, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.*

*Lo svolgimento di dette elezioni, a ridosso dello scadere della proroga (31 dicembre) della durata in carica degli organi in parola nella loro attuale composizione, costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto essendo la medesima tenuta a portarle a compimento in tempo utile per consentire ai nuovi organi ricostituiti di iniziare il proprio funzionamento al termine del mandato di quelli in carica; diversamente, i succitati consigli si troverebbero nell'impossibilità di svolgere i loro compiti.*

*Si ritiene opportuno far presente infine che la riforma dei consigli scolastici distrettuali si inserisce nel più ampio contesto di riforma di tutti gli organi collegiali della scuola.*

*A tale riguardo giova ricordare che all'articolo 18 dell'atto Senato n.1124 (Bassanini) nel testo approvato al Senato, in data 7.11.1996 al comma 13 è prevista delega al Governo al fine di emanare, entro un anno, decreto legislativo di riordino del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e dei Consigli scolastici territoriali.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DOMENICO IZZO, PITTELLA, MOLINARI, BOCCIA e SICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

esistono nel comune di Pisticci, oltre al liceo classico con undici classi, l'istituto alberghiero con diciotto classi e l'Ipsia con undici classi;

è stato realizzato a Pisticci un edificio scolastico finanziato dalla provincia di Matera, del costo di lire sette miliardi —:

quale sia la ragione per cui non vengono aggregate tutte queste scuole sotto la presidenza del preside del liceo classico e si proceda invece allo smembramento di tali scuole, aggregandole ad istituti di altri comuni —:

se non si ritenga tale proposta penalizzante per scuole che sarebbero amministrate da presidi lontani decine di chilometri, anziché da un capo d'istituto operante nello stesso comune, oltreché punitiva per una comunità di oltre 18.000 abitanti, che perderebbe l'unica presidenza, pur avendo una popolazione scolastica numericamente rilevante ancorché distribuita in diversi istituti;

come mai venga ritenuta impossibile per Pisticci una aggregazione già attuata in altri comuni della provincia di Matera.  
(4-02324)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Matera per l'anno 1996/1997, questo Ministero ha accolto la proposta di aggregazione del liceo ginnasio di Pisticci al liceo scientifico di Policoro, formulata dal competente provveditore agli studi di Matera differendo l'esecutività del provvedimento all'anno scolastico 1997/1998 in previsione del pensionamento del Preside.*

*Quanto all'ipotesi, avanzata dalla S.V. Onorevole, di una possibile aggregazione del liceo classico con l'istituto professionale alberghiero (sito a Marconia) e*

*l'I.P.S.I.A. di Pisticci, il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che, nell'elaborazione del piano di razionalizzazione per l'istruzione secondaria di secondo grado, è stata data priorità alle aggregazioni tra istituti dello stesso ordine o, nell'ambito dello stesso settore, tra istituti con tipologie affini e, solo come ipotesi residuale, accertata l'impraticabilità di soluzioni alternative, tra istituti di ordine e finalità diverse; ciò al fine di privilegiare l'unità di indirizzo didattico.*

*Nel caso in questione, peraltro, il liceo classico, in parola, avendo un minor numero di classi rispetto all'istituto alberghiero di Marconia, avrebbe comunque perso l'autonomia, diventando istituto aggregato a quello con maggior numero di classi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DOMENICO IZZO, BOCCIA e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da anni l'Inps ha deciso di aprire una sede a Senise (Potenza), al fine di rispondere alle forti esigenze di decentramento in un settore importante e delicato della pubblica amministrazione ed in considerazione che tale comune è il centro su cui convergono svariati piccoli comuni di una vasta area interna;

nonostante le pressanti richieste delle comunità interessate e del comune di Senise, che ha reso disponibili locali e strutture, nonostante precedenti iniziative parlamentari (rimaste purtroppo vane), nulla è stato fatto, per cui si ha motivo di nutrire, non il dubbio, ma la certezza, che vi sia un reale boicottaggio dell'iniziativa da parte della dirigenza provinciale dell'istituto —:

se, per tutto questo esposto, non ritenga di dover porre in essere una tem-

pestiva e puntuale indagine ispettiva volta a rimuovere in tempi brevi le motivazioni cavillose e fuorvianti che, di fatto, impediscono una decisione a suo tempo assunta dall'Inps;

se finalmente (dopo cinque anni) non sia il caso di individuare e far cessare comportamenti omissivi rispetto a deliberazioni formalmente assunte e legittimamente attese da cittadini, che non devono più essere turlupinati da una burocrazia attenta più ad interessi particolari che al doveroso servizio da rendere alla comunità;

se sia in grado di indicare tempi certi per la effettiva apertura del centro Inps di Senise. (4-02704)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato, in via preliminare, che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato, in data 23 luglio 1996, il nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale con il quale è stato fissato il quadro delle regole e dei parametri cui improntare la realizzazione delle Agenzie di produzione.*

*Premesso ciò l'Istituto ha fatto presente che con tale Regolamento, in sostanza, sono state fissate alcune specifiche condizioni di fattibilità che riguardano le dimensioni del comprensorio da porre a servizio delle nuove strutture (popolazione residente, popolazione attiva, pensioni in essere, aziende e lavoratori autonomi) ed altre peculiarità quali le distanze chilometriche tra i vari Comuni e le difficoltà per gli abitanti stessi di raggiungere la sede INPS più vicina.*

*Per quanto riguarda, in particolar modo, l'apertura della nuova struttura decentrata di Senise (Potenza) auspicata dalla S.V. On.le, l'Istituto ha fatto presente che sono necessari ulteriori approfondimenti al fine di verificare la fattibilità alla luce del Regolamento di cui sopra.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*LECCESE. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*in agro di Ostuni, in una strada rurale che congiunge Monticelli alla spiaggia « Il Pontile » di Rosa Marina, sono stati abusivamente collocati grossi massi di pietra;*

*i suddetti massi pare siano stati collocati dai proprietari per evitare che le automobili arrivino a pochi metri dalla battigia;*

*l'area, meritevole di tutela per la presenza di pregevole macchia mediterranea e per la valenza paesaggistica, andrebbe salvaguardata sia dalla presenza delle autovetture sia dalla presenza dei blocchi di pietra che deturpano l'ambiente;*

*tale intervento abusivo contrasta con la meritevole opera di tutela ambientale che il comune di Ostuni sta portando avanti da qualche anno —:*

*quali iniziative intende adottare affinché vengano sollecitate tutte le forze dell'ordine e la Capitaneria di porto competente sia affinché tali abusi non vengano più commessi, sia affinché si possa, da una parte, evitare che la zona costiera venga interessata dal traffico automobilistico, e, dall'altra, consenta a tutti i cittadini di accedere liberamente alla battigia. (4-01027)*

*RISPOSTA. — Sentita la Prefettura di Brindisi e a seguito di sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale e dall'Ufficio Tecnico Comunale è stato accertato che tali interventi edilizi sono stati realizzati abusivamente dalla S.p.A. Italiana Alimenti su terreno a confine con il demanio marittimo.*

*Tali opere sono state sanzionate con provvedimento del Sindaco il quale ha emesso un'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.*

*Il Commissariato di P.S. di Ostuni, in data 23 luglio 1996, ha inviato una informativa di reato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Brindisi a carico di Marseglia Leonardo Giuseppe, Amministratore Unico della Società Italiana Alimenti, per l'ipotesi di reato*

di cui all'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), ipotesi che attualmente è al vaglio della Magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la mancanza di casinò nei maggiori centri turistici della Sicilia non permette un soggiorno prolungato degli stranieri;

anche i casinò possono contribuire a creare occupazione e sviluppo; non si capisce, perché si continui sulla linea del diniego, mentre nel nord Italia ed in altri paesi europei le case da gioco sono ammesse —:

se non ritengano di dover disporre un provvedimento legislativo che dia alla regione siciliana la possibilità di creare delle case da gioco nei maggiori posti di richiamo turistico;

se siano a conoscenza che molti stranieri non si recano in Sicilia ma a Malta perché solo là vi è una casa da gioco.

(4-01211)

RISPOSTA. — *Facendo riferimento all'interrogazione in oggetto si ribadisce quanto già precedentemente sostenuto in relazione ad altre interrogazioni di analogo contenuto. In particolare, si ritiene non assecondabile la richiesta della S.V. On. circa l'apertura di nuove case da gioco nelle località turistiche siciliane, in quanto l'apertura di nuove case da gioco in tutto il territorio italiano dovrebbe essere inquadrata nell'ambito di una nuova regolamentazione della materia, ai di fuori dell'attuale regime straordinario e derogato rio che consente l'attività a sole 4 case da gioco sul territorio nazionale.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

LUCCHESI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con ritardi mastodontici l'INPDAP paga la buonuscita ai professori di scuola che vanno in pensione;

i vertici di tale ente sostengono che la colpa va attribuita ai provveditori agli studi, in particolare delle grandi città, che invierebbero in ritardo i riferimenti;

se siano a conoscenza dei ritardi richiamati in premessa;

come intendano intervenire per accelerare i tempi del pagamento delle liquidazioni al personale scolastico che va in pensione;

se non ritengano ingiusto che i pagamenti avvengano dopo molti mesi;

se ritengano accettabile l'esistenza del richiamato, netto contrasto tra funzionari statali e funzionari dell'INPDAP, considerato che il tutto ricade su chi è in attesa di ottenere quanto gli è dovuto;

quali iniziative vogliano porre in essere per snellire i meccanismi, in modo da rendere rapidi gli iter per l'erogazione delle liquidazioni. (4-02119)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale sia allegata copia.*

*Come riferito in occasione della analoga interrogazione n. 4-01900, presentata dalla S.V. Onorevole le difficoltà operative dovute alla complessità normativa e procedurale, la spesso contrastante giurisprudenza e il notevole aumento del numero delle cessazioni dal servizio creano difficoltà che si riflettono anche sulla liquidazione delle buonuscite.*

*Ciò può aver determinato i contrasti di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo in parola.*

*Per superare tali inconvenienti questo Ministero provvede costantemente alla*

*istruzione di personale degli uffici periferici, con circolari, chiarimenti e corsi di aggiornamento.*

*Per quanto poi concerne le buonuscite è stato anche elaborato un apposito programma al fine di consentire le liquidazioni con procedimento automatizzato.*

*Com'è altresì noto alla S.V. Onorevole, è attualmente in discussione presso la Commissione Istruzione del Senato uno schema di disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di decentramento e accelerazione di taluni procedimenti, in materia di personale scolastico, con il quale si prevede anche la semplificazione degli adempimenti necessari per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**MALAVENDA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Emilia Calini Canavesi (deputata del partito di rifondazione comunista nella XI legislatura) ha iscritto il figlio Massimiliano alla prima elementare (tempo pieno) della scuola statale di Canegrate (MI), paese limitrofo a quello di residenza (S. Giorgio su Legnano - MI), e nel quale ha già frequentato la scuola materna per tre anni;

la signora Emilia Calini Canavesi aveva presentato al momento dell'iscrizione atto notorio nel quale dichiarava che il bambino veniva accudito — durante la settimana, dalla fine dell'orario scolastico (ore 16,30) e sino all'arrivo di uno dei due genitori, che per motivi politici e sindacali alcuni giorni sono occupati oltre l'orario di lavoro — dalla signora Bandera di Canegrate, la quale ha un bimbo, Alessandro (amico di Massimiliano), che frequenterà la prima elementare (tempo pieno) nella medesima scuola;

il 25 giugno 1996 le è stato comunicato che potevano accettare il bambino solo nel modello scolastico « a modulo »,

con un unico rientro a scuola il martedì pomeriggio e con la frequenza al sabato, questo perché le due classi a tempo pieno erano occupate da richieste pervenute da bambini/e residenti a Canegrate;

oltre alla documentazione che attesta che ambedue i genitori lavorano, lo stesso 25 giugno la signora Emilia Calini Canavesi, con il marito Renzo Canavesi e la signora Carmela Di Lucchio Bandera hanno fatto richiesta di residenza per il figlio Massimiliano presso la famiglia Bandera di Canegrate, come era consuetudine fare nel comune di Canegrate e non solo (anche a S. Giorgio su Legnano), dove vengono accettate le residenze dei bambini presso le famiglie che di fatto li accudiscono durante la settimana, per agevolare l'iscrizione alla scuola prescelta;

sabato 29 giugno 1996, la signora Emilia Calini Canavesi riceve una telefonata dalla direttrice della scuola di Canegrate che le comunica che il consiglio di circolo ha comunque deciso di privilegiare per la scelta a tempo pieno i bambini residenti con tutta la famiglia a Canegrate. Quindi per Massimiliano ribadisce la sola possibilità di un inserimento « a modulo »;

si fa notare che tra le famiglie di Canegrate alle quali è stato concesso tempo pieno, a quanto consta alla signora Emilia Calini Canavesi, ci sono mamme casalinghe; vengono quindi negati, a parere dell'interrogante, i diritti delle mamme lavoratrici e impegnate nel sociale. Infatti, la signora Emilia Calini Canavesi ha anche illustrato alla direttrice la sua situazione e quella del marito, di lavoratori, ma anche di genitori impegnati nel sociale, nel sindacato e nella vita politica del nostro paese;

inoltre, da quest'anno nei criteri utilizzati dal consiglio di circolo di Canegrate sono stati esclusi quelli della continuità didattica (diritto dei bambini già frequentanti la scuola materna di Canegrate) e quello del paese limitrofo; la famiglia Calini Canavesi abita in una via di S. Giorgio su Legnano, confinante con Canegrate;

a questo punto, vista anche la strutturazione del modulo a Canegrate (quattro pomeriggi a casa con frequenza al sabato mattina, giorno in cui i genitori che lavorano possono trascorrere con il figlio) hanno deciso di iscrivere il bambino alla scuola « di diritto », dove la famiglia risiede, a S. Giorgio su Legnano (nonostante lo sconforto del bambino che avrebbe voluto frequentare la scuola elementare con gli amici conosciuti alla scuola materna);

alla richiesta presentata alla scuola di S. Giorgio su Legnano di ammettere il bambino a tempo pieno, è stato risposto che era impossibile perché la classe era già completa dei 25 bambini/e consentiti dalla legge; « rimaneva » quindi un unico posto « a modulo ». La direttrice di S. Giorgio ha detto alla signora Calini che il consiglio di circolo non ha contemplato, nei criteri di scelta, né la residenza, né l'attività lavorativa di ambo i genitori, valendo la regola del « chi primo arriva meglio si accomoda » e, in caso di richieste superiori, procedendosi al sorteggio. A quanto consta all'interrogante dovrebbe valere anche uno strano criterio di discrezionalità del collegio d'istituto per casi che ritengono eccezionali; a S. Giorgio, quindi, al tempo pieno sono inseriti bambini di altri paesi e non residenti, con residenze fittizie, con mamme casalinghe, mentre la signora oggi è costretta a trovare una persona che accudisca il bambino i due pomeriggi in cui torna a casa, andando anche contro scelte educative decise dalla famiglia; Massimiliano infatti dall'età di un anno ha frequentato l'asilo nido statale, preferito alla « balia », ha frequentato la scuola materna statale di Canegrate, preferita a quella di S. Giorgio gestita da religiose, e oggi insiste per il tempo pieno preferendolo al modulo perché ritiene che la giornata del bambino debba essere occupata preferibilmente da attività didattiche insieme ad altri coetanei e non gestite in parte da un adulto (regolata quindi da tempi, bisogni e ritmi poco consoni al bambino). Tra l'altro il modulo attuato a S. Giorgio su Legnano è fra i peggiori dal punto di vista didattico, svolgendosi a

« scavalco » su due plessi scolastici situati in due paesi diversi (S. Giorgio su Legnano e Villa Cortese);

a quanto consta all'interrogante, oltre al figlio della signora Emilia Calini Canavesi, successivamente al 28 febbraio 1996, si è iscritto alla scuola di S. Giorgio su Legnano con richiesta di tempo pieno anche un bambino straniero (albanese), attualmente regolarmente residente. Quindi, per correttezza e anche in relazione alla legge sulla trasparenza, il criterio del sorteggio, previsto a S. Giorgio in caso di eccedenza di richieste al tempo pieno, dovrebbe essere applicato sia per la famiglia Calini Canavesi che per questa famiglia straniera;

i diritti delle madri-lavoratrici anche sotto questo aspetto vengono calpestati; in troppi casi la donna è costretta a fare scelte di vita che non condivide (o madre o lavoratrice) per mancanza di servizi sociali e perché le strutture pubbliche non garantiscono servizi adeguati. Un Governo che per la prima volta giustamente ha ritenuto di prevedere un ministero « per le pari opportunità » ha il compito di intervenire affinché nei criteri di scelta per la scuola a tempo pieno sia contemplato quello « della madre-lavoratrice ». —:

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga nel caso in oggetto di far valere il principio per cui debbano avere la precedenza i residenti e richiedere quindi quali siano i criteri adottati a S. Giorgio su Legnano (MI) e se siano stati rispettati nella scelta dei bambini iscritti a tempo pieno;

se il Ministro della pubblica istruzione ritenga di richiedere che il criterio del sorteggio adottato a S. Giorgio, in caso di *surplus* di richieste a tempo pieno, non debba valere per tutti i residenti anche se iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 1996 in quanto di norma le classi vengono definite al momento dell'apertura dell'anno scolastico;

nel caso in oggetto, cosa in pratica significhi e in quale caso venga applicato il

criterio di « discrezionalità » del consiglio di circolo didattico di S. Giorgio su Legnano;

se il Ministro della pubblica istruzione intenda fare in modo che la legge di riforma degli ordini scolastici, approvata dal Parlamento nel 1990, venga applicata realmente a favore dello scolaro, affinché il nuovo modo di fare scuola non significhi per il bambino e la sua famiglia « subire » scelte dettate solo dalle esigenze della scuola;

se il Ministro per le pari opportunità non ritenga di intervenire affinché i diritti delle madri lavoratrici siano rispettati e la donna per accudire il figlio e « seguire » la famiglia non sia costretta ad abbandonare non solo l'attività lavorativa ma gli impegni politici-sindacali-sociali;

se il Ministro per la solidarietà sociale intenda intervenire affinché scuola e famiglia condividano la responsabilità educativa attraverso la collaborazione ed il reciproco sostegno non mettendo in realtà la famiglia in condizione di subire scelte e indicazioni della scuola;

se i Ministri interrogati intendano, ciascuno secondo le proprie competenze, intervenire affinché il cittadino sia messo in condizione di attuare scelte scolastiche a seconda delle proprie idee ed esigenze;

se i Ministri, ciascuno secondo le proprie competenze intendano intervenire presso la direzione didattica di Canegrate affinché i bambini che hanno frequentato la scuola materna in paese abbiano la precedenza, per permettere e quindi privilegiare la continuità didattica e i « desideri » del bambino invece di quelli puramente tecnico-amministrativi. (4-01999)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto della quale si allega copia.*

*Premesso che dalle puntuali precisazioni fornite dai direttori didattici delle scuole elementari di S. Giorgio su Legnano e Canegrate non si rilevano vizi di legittimità in merito ai criteri adottati per l'accoglimento*

*delle iscrizioni e per l'ammissione degli alunni alle classi, il caso dell'allievo al quale fa riferimento la S.V. Onorevole può ritenersi risolto.*

*L'alunno, infatti, risulta regolarmente iscritto e frequentante la classe prima a tempo pieno nel plesso di S. Giorgio su Legnano.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**MIGLIAVACCA.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente, con atto del 25 novembre 1994, prot. 21188/94/GAB/AG, ha approvato il documento di programmazione presentato dalla regione Emilia Romagna, e in particolare due finanziamenti al comune di Fiorenzuola d'Arda per la ristrutturazione del sistema fognario e depurativo in quel comune;

con delibera in data 16 gennaio 1995, il consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato il progetto di massima, dando atto che l'approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere in questione e costituiva adozione di variante degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

tale legge stabilisce che siano seguite le procedure previste dalla legge n. 167 del 18 maggio 1962 e successive modificazioni e integrazioni;

non risulta dagli atti che sia stata seguita questa procedura;

il piano regolatore vigente non contiene la previsione richiesta dalle norme in vigore per la realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario, ma classifica l'area interessata dalle delibere comunali come zona agricola;

ciononostante, la giunta comunale di Fiorenzuola ha proceduto alla gara e all'assegnazione dei lavori, al punto che essi

sono oggi in fase di cantierizzazione in area che non ha quindi i requisiti indicati dalle norme in vigore;

le sopracitate deliberazioni del comune di Fiorenzuola sono state prese in contrasto con il combinato disposto delle norme sanitarie relative alle industrie insalubri di prima classe (tra cui i depuratori), che prevedono il parere dell'autorità sanitaria competente in fase di deliberazione della localizzazione dell'impianto —:

quali iniziative e quali provvedimenti il Ministero dell'ambiente abbia assunto o intenda assumere di fronte a palesi violazioni delle norme vigenti, che rischiano peraltro di recare pregiudizio all'erario pubblico a tutela del buon funzionamento della pubblica amministrazione e del buon utilizzo del denaro pubblico. (4-01597)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica quanto già riferito a proposito della risposta fornita ad analoga interrogazione nell'audizione del 24.9.1996 presso l'VII Commissione della Camera.

L'opera di ristrutturazione del sistema fognario e depurativo di Fiorenzuola d'Arda risulta inserita nel documento regionale di programmazione presentato dalla Regione Emilia Romagna (scheda n. 92) al fine di accedere ai finanziamenti del Piano Triennale per la Tutela Ambientale 1994/96. Detto documento ha avuto l'approvazione ministeriale con le procedure indicate nelle deliberazioni C.I.P.E. 21 dicembre 1993, 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995.

Le ricordate procedure non prevedono in capo al Ministero dell'ambiente alcuna competenza nelle scelte di priorità degli interventi e nelle localizzazioni degli impianti che vengono proposti dagli Enti locali ed approvati dalle Regioni.

Da quanto sin qui detto deriva che la problematica sollevata nell'interrogazione rientra prettamente nella competenza della Regione Emilia Romagna.

Circa eventuali provvedimenti da adottare in ordine alle lamentate irregolarità che sarebbero state commesse dall'Amministrazione comunale nell'individuare e scegliere

l'area per la costruzione dell'impianto in questione, irregolarità che consisterebbero nella violazione delle norme urbanistiche (in particolare l'area individuata dal Comune non possederebbe i requisiti previsti dalla legge in quanto destinata nel PRG a verde agricolo), deve ricordarsi che le medesime deliberazioni CIPE richiamate delegano alle singole regioni un « generale onere di vigilanza »; peraltro, a seguito della segnalazione della Regione Emilia Romagna pervenuta al servizio competente il 29 agosto 1996 è già stata inviata al Comune di Fiorenzuola d'Arda nota del 18 settembre 1996, n. 18382 a firma del Direttore Generale con la quale si è rappresentato che il documento di programma regionale presentato ai fini del Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994/96 non costituisce e non può essere interpretato come intesa tra Stato e Regione ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non essendo il frutto di attività amministrativa che si sia svolta secondo il particolare iter che la norma citata prevede per i casi in cui si debba procedere in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Con la stessa nota si è sollecitata la Regione Emilia Romagna a svolgere l'attività di vigilanza di propria competenza sollecitando l'Ente locale interessato ad eseguire i lavori nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

**MISURACA e AMATO.** — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, presso l'ufficio centrali brevetti del Ministero, sono in corso di esame le domande di brevetto per invenzione industriale presentate nel 1992;

il notevole ritardo con cui vengono esaminate le suddette domande può inficiare in alcuni casi l'efficacia dell'invenzione stessa;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 2 e 4, prevede, per ciascun Ministero, l'emanazione di un regolamento con il quale deve essere determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi —:

se tale regolamento sia stato emanato;

se i tempi di esame delle domande siano corrispondenti a quelli previsti dal regolamento;

se non ritenga comunque opportuno rivedere i tempi di esame, ai fini di una loro decisa riduzione, per consentire una più rapida definizione delle domande.

(4-02195)

**RISPOSTA.** — *Il Ministero dell'industria sta esaminando le domande di brevetto depositate nel 1993 e, contemporaneamente, sta anche riesaminando le risposte ai rilievi formulati per alcune domande depositate nel 1992 o negli anni precedenti.*

*Nel rilevare il ritardo del primo esame occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 4 del R.D. 1127/1939, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 338/1979, le domande di brevetto per invenzione non sono accessibili al pubblico prima di 18 mesi dalla data di deposito per cui, prima di tale periodo, non possono essere concessi i relativi brevetti.*

*Peraltro, il Ministero dell'industria, con il decreto 329 del 26 marzo 1993, ha emanato un regolamento nel quale sono stati determinati i tempi per ciascun tipo di procedimento, ivi compresi quelli per le concessioni dei brevetti per invenzioni, così come previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 241/1990; ed i tempi attualmente impiegati corrispondono a quelli inseriti nel decreto sopra specificato, in quanto vengono calcolati dal momento in cui le domande sono assegnate all'esame e cioè decorsi i diciotto mesi di segretezza.*

*Infine, si fa presente che i termini, ai sensi dell'articolo 4 sopracitato, per gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico. Conseguentemente, il timore, manifestato nel testo dell'interrogazione, concernente il*

*pericolo che il ritardo dell'esame delle domande possa inficiare in alcuni casi l'efficacia dell'invenzione stessa, è infondato, in quanto il titolare della domanda può far valere i suoi diritti anche prima della concessione del brevetto.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

**MORGANDO e VOGLINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le funzioni proprie degli uffici di presidenza degli istituti secondari di 1° e 2° grado sono sovente esercitate dai docenti più qualificati, che svolgono funzioni superiori con competenze e responsabilità richieste al personale direttivo di ruolo, conservando però lo stipendio di docente, senza alcun tipo di riconoscimento giuridico;

la complessità delle suddette funzioni affidate al personale direttivo scolastico fa ritenere, anche da parte sindacale, che queste non possono essere conseguite attraverso le attuali forme concorsuali aperte a tutto il personale docente anche privo di qualsiasi tipo di esperienza in campo;

l'attuale legislazione (decreto legislativo n. 29 del 1993), prevede per il reclutamento del personale dirigente statale, l'utilizzo dei corsi-concorsi e di concorsi riservati al personale più esperto, mentre già nella precedente legislatura numerose iniziative ed ordini del giorno accolti come raccomandazioni dal Governo, prevedevano l'introduzione di corsi di formazione per i presidi incaricati, con successiva immissione in ruolo —:

quali iniziative si intenda intraprendere affinché venga riconosciuto adeguatamente il servizio prestato da questo personale, senza disconoscere ulteriormente le preziose conoscenze ed esperienze specifiche acquisite nel tempo. (4-02726)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora l'impegno di quei docenti che con personale sacrificio svolgono compiti di dirigenza garantendo il buon funzionamento dei servizi scolastici.*

*A tale riguardo occorre precisare che l'articolo 69 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola attribuisce al personale docente, incaricato dell'ufficio di presidenza, per tutta la durata dell'incarico una indennità pari alla differenza tra i relativi livelli iniziali di inquadramento oltre alla indennità di direzione.*

*Si fa anche presente che questo Ministero è consapevole che la normativa vigente, che disciplina la selezione e l'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola, non è più in grado di rispondere alle mutate e complesse esigenze del governo della scuola.*

*La questione della revisione delle attuali modalità di reclutamento del personale dirigente è stata già in passato oggetto di attenzione, tant'è che è stata costituita una apposita commissione di studio per la riforma di tale disciplina, che continua ad essere ancora oggetto di studio e di approfondita discussione.*

*Si ritiene, infatti, che per introdurre una forma di reclutamento più moderna ed in linea con le esigenze della scuola stessa occorra prima rivedere il profilo professionale e le competenze dei capi d'istituto, anche alla luce della organizzazione e gestione della scuola che potranno derivare dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

*In sede di revisione della disciplina dei concorsi in parola si terrà comunque debito conto della professionalità acquisita con il servizio prestato in qualità di preside incaricato.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

*da pochi giorni sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di maturità per il corrente anno scolastico;*

*la normativa vigente prevede che i membri delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità, con l'esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame;*

*lo scorrimento delle commissioni per ogni singola provincia evidenzia la nomina di numerosi presidenti docenti in servizio in altre province e regioni;*

*numerosi docenti sono stati nominati in commissioni di maturità sperimentale, anche se gli stessi non avevano optato per questo tipo di maturità;*

*numerosi docenti sono stati nominati anche se nella richiesta avevano sbarrato la casella « nomina solo in caso di necessità », mentre altri delle stesse discipline di insegnamento non sono stati nominati;*

*alcuni docenti sono stati designati, quali membri delle commissioni giudicatrici in istituti e nelle classi il cui docente è il proprio coniuge;*

*la retribuzione spettante ai docenti commissari d'esame mortifica la professionalità degli stessi —:*

*se non ritenga necessario ed urgente far conoscere, rispettando la trasparenza, i criteri reali con i quali sono stati nominati i docenti commissari ad assumere un impegno per procedere con urgenza alla revisione degli esami di maturità, richiesta dall'intero mondo scolastico, annualmente in prossimità dello svolgimento degli esami stessi, e diventata indispensabile ed inderogabile.* (4-00455)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che i criteri, cui si è fin qui fatto ricorso per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di maturità, sono quelli desunti dall'articolo 23 della legge n. 724 del 1994 ed illustrati, per quanto riguarda*

gli esami svoltisi nell'anno scolastico 1995/96, nella circolare ministeriale n. 46 del 7.2.1996.

Come chiarito in tale circolare, le nomine dei presidenti e dei membri delle predette commissioni avvengono per fasi successive, in ciascuna delle quali viene accordata la precedenza agli aspiranti che, in aggiunta di requisiti richiesti, abbiano una maggiore anzianità complessiva di servizio.

Nella prima fase le nomine vengono disposte sui comuni, indicati dagli aspiranti, ubicati nella provincia di servizio e/o di abituale dimora per i commissari e, solo per i presidenti, nella regione.

Nella seconda fase si procede, per gli aspiranti non nominati nella fase precedente, alla nomina d'ufficio su comuni della stessa provincia o della stessa regione non richiesti.

Nella terza fase si procede alla nomina su comuni, eventualmente indicati, ubicati fuori della suddetta provincia o regione, non occupati in precedenza.

Nella quarta fase si procede, sempre sulla base della maggiore anzianità di servizio, alla nomina d'ufficio per qualsiasi sede non occupata nelle precedenti fasi.

È in effetti inevitabile che, in alcuni casi, l'adozione dei suddetti criteri possa comportare — in relazione all'obiettivo primario di assicurare la completa formazione delle commissioni esaminatrici — che siano fatte nomine in province e regioni diverse da quelle di servizio e di abituale dimora degli interessati anche indipendentemente dalle richieste degli stessi.

In relazione poi al caso di commissari nominati nella scuola ove insegna il proprio coniuge, si ritiene che evenienze del genere siano senz'altro da attribuire a semplici coincidenze, possibili con il nuovo sistema di scelte dettato dall'articolo 23 della citata legge n. 724/1994. Comunque, quando tali casi sono stati segnalati, questo Ministero ha sempre provveduto ad apportare le necessarie rettifiche.

Quanto comunque alla trasparenza, nell'applicazione dei suindicati criteri, essa può essere ovviamente accertata con il riscontro tra le nomine effettuate e le dettagliate indicazioni contenute nell'anzidetta C.M.

n. 46 del 1996, fermo restando che eventuali irregolarità potranno essere rimosse solo se tempestivamente segnalate ai competenti uffici dell'Amministrazione.

Si desidera, a ogni modo, far presente che il Ministero, consapevole dell'esigenza di ristrutturare gli attuali esami di maturità nel senso di una verifica e valutazione più completa degli alunni nonché della necessità di una revisione dei criteri in atto previsti per la nomina delle relative commissioni, si ripromette di presentare, quanto prima, un apposito disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

dall'efficienza dei Provveditorati agli studi dipende il buon funzionamento delle varie scuole;

presso il Provveditorato agli studi di Oristano sembra si sia creata una situazione estremamente preoccupante;

il Provveditore agli studi sembra si rechi sul posto di lavoro raramente;

le funzioni, in sostituzione, e su designazione dello stesso Provveditore, verrebbero svolte dal signor Melis, impiegato di settimo livello, pur esistendo, presso il Provveditorato agli studi due dirigenti col nono livello e due con l'ottavo livello;

non tutti i settori risulterebbero coperti dai dirigenti responsabili —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per accertare se quanto citato corrisponda al vero, e in caso affermativo, quali provvedimenti amministrativi e legali intenda intraprendere nei confronti degli eventuali responsabili. (4-00458)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, su richiesta di questo Ministero, il Provveditore agli Studi di Oristano ha chiarito di essere stato assente nel periodo giugno, luglio, agosto del corrente anno per motivi di salute e che, in sua assenza, le funzioni di Provveditore sono state svolte dal Dott. Fadda funzionario di IX livello.*

*Il capo dell'ufficio scolastico ha precisato, inoltre, che dal 30.1.95, data di assunzione delle attuali funzioni ad oggi, ha prestato regolarmente servizio.*

*Per quanto riguarda poi il funzionamento del Provveditorato il responsabile ha fatto presente che tutte le aree operative sono assegnate a funzionari di nono e ottavo livello.*

*Alla luce delle precisazioni fornite le preoccupazioni espresse dalla S.V. Onorevole, circa la situazione dell'ufficio scolastico provinciale, si ritiene non abbiano ragione d'essere.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

*personale docente qualificato e motivato regge, da numerosi anni, con l'istituto dell'incarico, gli uffici di presidenza degli istituti secondari di primo e secondo grado;*

*il citato personale svolge le funzioni superiori assegnate, spesso in sedi estremamente disagiate, con tutte le responsabilità e le competenze richieste al personale direttivo di ruolo, conservando lo stipendio di docente e senza alcun riconoscimento giuridico;*

*al personale direttivo scolastico vengono richieste sempre maggiori competenze, ormai unanimemente considerate non più conseguibili con le attuali forme concorsuali;*

*numerose iniziative legislative, presentate nelle passate legislature ed anche in quella attuale, prevedono l'introduzione*

*di corsi formativi per il personale precario incaricato con successiva immissione nei ruoli direttivi;*

*l'articolo 1, comma 27, della legge n. 549 del 1995, relativa alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nonché il decreto-legge n. 255 del 10 maggio 1996, prevedono per il personale della scuola l'istituzione di corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento di ogni ordine e grado;*

*durante la discussione dell'ultima legge finanziaria (n. 549/1995), il Governo ha accolto come raccomandazione ordini del giorno, presentati da diversi gruppi politici, tendenti a proporre la risoluzione della precaria situazione dei presidi incaricati;*

*l'istituzione di eventuali concorsi ordinari a posti di preside disconoscerebbe gli indubbi meriti di tutto il personale direttivo incaricato, che per tanti anni si è adoperato per l'amministrazione scolastica —:*

*quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di rendere giustizia al citato personale direttivo incaricato, che ha acquisito conoscenze ed esperienze specifiche la cui dispersione sarebbe dannosa per l'intera comunità scolastica. (4-01081)*

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora l'impegno di quei docenti che con personale sacrificio svolgono compiti di dirigenza garantendo il buon funzionamento dei servizi scolastici.*

*A tale riguardo occorre precisare che l'articolo 69 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola attribuisce al personale docente, incaricato dell'ufficio di presidenza, per tutta la durata dell'incarico una indennità pari alla differenza tra i relativi livelli iniziali di inquadramento oltre alla indennità di direzione.*

*Si fa anche presente che questo Ministero è consapevole che la normativa vigente, che disciplina la selezione e l'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola,*

*non è più in grado di rispondere alle mutate e complesse esigenze del governo della scuola.*

*La questione della revisione delle attuali modalità di reclutamento del personale dirigente è stata già in passato oggetto di attenzione, tant'è che è stata costituita una apposita commissione di studio per la riforma di tale disciplina, che continua ad essere ancora oggetto di studio e di approfondita discussione.*

*Si ritiene, infatti, che per introdurre una forma di reclutamento più moderna ed in linea con le esigenze della scuola stessa occorra prima rivedere il profilo professionale e le competenze dei capi d'istituto, anche alla luce della organizzazione e gestione della scuola che potranno derivare dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

*In sede di revisione della disciplina dei concorsi in parola si terrà, comunque debito conto della professionalità acquisita con il servizio prestato in qualità di preside incaricato.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

*NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato, per le pari opportunità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 215 del 1992 recante interventi positivi per l'imprenditoria femminile, la legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale;

è chiara l'importanza della citata legge, giacché la stessa tende a favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, a promuovere la formazione imprenditoriale, a qualificare la professionalità delle donne imprenditrici, ad agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, a favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese

familiari da parte delle donne, ed a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

la dotazione finanziaria del fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 3 della citata legge (n. 215), e di lire trenta miliardi;

il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 215 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per stabilire le modalità di attuazione dei crediti di imposta;

il comma 1 dell'articolo 6 della legge citata prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per definire i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

il comma 2 dell'articolo 6 sempre della legge n. 215 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per definire i settori cui appartengono i soggetti beneficiari;

tutti i sopracitati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 215, legge varata il 25 febbraio del 1992, ma a tutt'oggi sono inesistenti;

nel 1993 è stato invece costituito il comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla legge n. 215 e che, a parere dell'interrogante, è limitato nelle sue funzioni, considerata l'assenza del regolamento dovuto —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di far varare al più presto, e comunque entro il prossimo mese di ottobre 1996, le norme di attuazione, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, al fine di consentire la promozione reale dell'uguaglianza sostanziale

ziale e delle pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale. (4-03482)

*RISPOSTA.* — *L'attuazione della legge 215/92 ha finora incontrato una serie di ostacoli che hanno fortemente ritardato l'emanazione del regolamento con il quale devono essere fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione delle agevolazioni.*

*In assenza del regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (cioè entro il 23 settembre 1992), le domande di agevolazione non possono essere presentate, per cui la legge non ha alcuna attuazione.*

*I motivi del ritardo si possono così riassumere:*

*1. La legge ha formato oggetto di contestazioni da parte della Commissione UE che ha giudicato troppo elevato il livello degli aiuti previsti e la possibilità che la legge stessa fosse applicabile anche alle grandi imprese. Ciò ha comportato la necessità di una trattativa con la Commissione UE che si è chiusa in data 16/6/1993 con una decisione che limita la misura dei contributi sia come entità (15% per le zone non assistite, rispetto al 50% previsto dalla legge) sia come destinatari, stabilendo il principio che possono essere agevolate solo le piccole imprese.*

*2. La decisione della Commissione UE ha comportato la necessità di adeguare lo schema di regolamento a tali limiti. Lo schema stesso è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che ha dato il suo parere in data 6 ottobre 1994.*

*3. Il regolamento prevede che per la valutazione delle domande siano definiti dei criteri di selezione che devono essere adottati con decreto del Ministero dell'industria sentito il Comitato dell'imprenditoria femminile, organo istituito dalla stessa legge 215.*

*Il Comitato in questione era stato costituito in data 13/4/1993, ma a seguito di un ricorso al TAR, presentato dalla CONFESERCENTI, che contestava la propria*

*esclusione dalla rosa delle organizzazioni imprenditoriali facenti parte di tale Comitato, è stato annullato il decreto di nomina con sentenza del 7 luglio 1994.*

*L'annullamento del decreto di nomina ha comportato la necessità di una nuova istruttoria per determinare il grado di rappresentatività delle varie organizzazioni imprenditoriali, che si è conclusa con la nomina, in data 14/12/1995, del nuovo Comitato.*

*4. Lo schema di regolamento è stato in seguito ridefinito tenendo anche conto della decisione della Commissione UE del 28/3/1995, con la quale sono state rideterminate le zone alle quali è possibile concedere i contributi in misura più elevata (20%), ed è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23/8/1988 n. 400.*

*In relazione alle modifiche introdotte nel testo a seguito della predetta decisione comunitaria, la Presidenza del Consiglio ha richiesto che il regolamento fosse rinviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un ulteriore parere.*

*Il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza generale del 26/9/1996, ma non ancora ufficialmente comunicato a questa Amministrazione.*

*Una volta pervenuta detta comunicazione, il regolamento potrà seguire l'iter formale previsto per l'emanazione (firma dei Ministri competenti, registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicazione).*

*Nel frattempo, è prevista una prossima convocazione del Comitato per l'imprenditoria femminile, al fine di acquisire il parere sui criteri di selezione delle domande e provvedere, ai sensi del regolamento di attuazione, all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro dell'industria.*

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.*

*NERI.* — *Al Ministro del tesoro.* — *Per sapere — premesso che:*

*la Banca d'Italia, dopo aver espletato gli adempimenti prescritti in conformità*

al disposto dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e delle relative istruzioni di vigilanza, ha proposto al ministero del tesoro l'irrogazione di pene pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca popolare di Belpasso srl, con sede in Belpasso (Catania), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 5 dicembre 1994 al 31 marzo 1995, ritenendo rilevanti le violazioni accertate ed insufficienti le argomentazioni rinvenibili nelle controdeduzioni presentate;

il ministero del tesoro, con decreto n. 401082 del 15 gennaio 1996, ha ritenuto che, sulla scorta delle motivazioni esposte dalla Banca d'Italia, sussistessero gli estremi per l'irrogazione di pene pecuniarie fissate in lire 20 milioni ciascuno per alcuni consiglieri d'amministrazione, di lire 15 milioni e di lire 10 milioni ciascuno per altri consiglieri avvicendatisi nel tempo, di lire 10 milioni ciascuno per i componenti il collegio sindacale e di lire 15 milioni per il direttore generale dell'istituto;

in occasione delle più recenti ispezioni presso il Banco di Sicilia, la Sicilcassa ed il Banco di Napoli, sono state accertate infrazioni che hanno determinato migliaia di miliardi di perdite, con, in qualche caso, abbattimento dell'intero capitale sociale e conseguenze potenzialmente disastrose, fatti questi nemmeno equiparabili, pur facendo le debite proporzioni, con quanto rilevato presso la Banca popolare di Belpasso —:

se la Banca d'Italia abbia ritenuto le infrazioni accertate presso il Banco di Sicilia, la Sicilcassa ed il Banco di Napoli ugualmente rilevanti rispetto a quelle, ben più modeste, accertate presso la Banca popolare di Belpasso;

se, sulla scorta di quanto accertato dalla Banca d'Italia, codesto ministero abbia ritenuto sussistenti gli estremi per irrogare ad amministratori, sindaci e direttori generali del Banco di Sicilia, della Sicilcassa e del Banco di Napoli le relative

pene pecuniarie ed in quale misura per ciascuno. (4-01628)

*RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, premesso che sono state applicate sanzioni amministrative per talune irregolarità rilevate presso la Banca Popolare di Belpasso nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 5 dicembre 1994 al 31 marzo 1995, si chiede se siano state irrogate sanzioni anche ad altre banche.*

*Al riguardo, si fa anzitutto presente che l'articolo 33 del d.lgs. n. 481 del 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha innalzato, sia nel minimo, fissato in lire 1 milione, sia nel massimo, elevato a lire 50 milioni, l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa da applicare in presenza di determinate violazioni della normativa bancaria. Tale disposizione è stata confermata dall'articolo 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).*

*La Legge Bancaria del 1936 consentiva, invece, l'applicazione di sanzioni amministrative fino all'ammontare massimo di lire 100.000 per infrazione. L'unica rivalutazione era stata operata nel 1986 (legge n. 114 del 1986) ed aveva riguardato le violazioni agli obblighi di vigilanza informativa, prevedendo sanzioni variabili da lire 100.000 a lire 10 milioni.*

*La notevole differenza esistente attualmente tra il limite minimo e quello massimo dell'importo della sanzione pecuniaria consente di adeguarla alla gravità della violazione, al coinvolgimento dei singoli soggetti e all'opera svolta dagli stessi per eliminare o attenuare le conseguenze delle infrazioni.*

*In base alla normativa vigente sono stati delineati dall'Organo di vigilanza criteri guida in base ai quali viene individuata e, quindi, proposta al Ministro del Tesoro la misura della sanzione concretamente irrogabile in relazione alle irregolarità rilevate.*

*Con specifico riferimento alla Banca Popolare di Belpasso, si fa presente che nel corso dell'ispezione condotta nel 1995 dalla Banca d'Italia sono state accertate gravi violazioni, ed in particolare il mancato ri-*

spetto del coefficiente obbligatorio di solvibilità, la carente istruttoria delle pratiche di fido, le errate segnalazioni all'Organo di vigilanza concernenti posizioni ad andamento anomalo e le carenze dei controlli interni.

In relazione a tali irregolarità il Ministro del Tesoro con decreto del 15.1.96, ha irrogato pene pecuniarie pari a lire 5 milioni ciascuna.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento al Banco di Sicilia, si fa presente che nel corso degli accertamenti effettuati dal 29 settembre 1992 al 9 luglio 1993 sono emerse delle irregolarità che sono state sanzionate con decreto del 21 aprile 1994 nella misura di lire 5 milioni, nei confronti di ciascun amministratore e sindaco per gli errori rilevati dall'Organo di vigilanza concernenti posizioni ad andamento anomalo, e di lire 10.600.000 nei confronti del direttore.

Quest'ultima sanzione riguarda quattro distinte irregolarità e, in particolare, la carente istruttoria delle pratiche di fido, gli errori e omissioni nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, che sono state punite con la sanzione unitaria di lire 300.000 e quelle relative alle errate segnalazioni all'Organo di vigilanza che sono state invece punite con sanzioni di importo unitario pari a lire 5 milioni.

Si precisa, infine, che per le ispezioni presso la Sicilcassa ed il Banco di Napoli, è ancora in corso il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti degli amministratori, sindaci e dirigenti ritenuti responsabili delle anomalie emerse e soggette all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

NOVELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quale sia la consistenza dei percettori di pensioni il cui importo mensile è superiore ai quindici milioni di lire;

se si intenda rendere noto l'elenco dettagliato di tali pensionati e da quali enti previdenziali percepiscono la loro pensione. (4-503501)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che, in base ai dati più aggiornati disponibili nel casellario dei pensionati, di cui alla legge n. 85/1995, i trattamenti pensionistici di importo superiore ai 15 milioni di lire mensili, ammontano in totale a n. 2.310, per un importo medio mensile pari a lire 19.266.000

L'INPS ha fatto presente, inoltre, che 256 dei trattamenti in parola sono erogati dall'Istituto medesimo, mentre i rimanenti 2.054 vengono erogati da altri Enti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PAGANO. — Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

su iniziativa di alcuni cittadini italiani, come gruppo associato siculo-australiano con sede in Melbourne, circa 200 imprese italiane avevano richiesto ed ottenuto l'iscrizione presso la camera di commercio ed industria in Melbourne;

accertata la regolarità delle domande di iscrizione da parte dei camerale preposti, le imprese richiedenti ottenevano l'iscrizione alla detta camera di commercio e di conseguenza anche il diritto di partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

alla data fissata per le elezioni camerale, appena due ore prima che iniziassero le operazioni di voto, venivano espulsi i circa 200 nuovi iscritti, nonché oltre 150 nuovi iscritti nel corso dell'anno con sede in Australia. L'espulsione, operata dal consiglio uscente, approfittando di un articolo (7/3) dello statuto, era evidentemente motivata dal fatto che i nuovi iscritti avevano rilasciato deleghe a candidati della lista contrapposta a quella del consiglio uscente;

a causa del comportamento tenuto dal consiglio uscente, si verificava, per protesta, il totale ritiro della lista contrapposta, oltre a numerose dimissioni dalla camera di commercio stessa;

i componenti del consiglio uscente continuavano nel loro assurdo comportamento malgrado le violente prese di posizione del console generale d'Italia per il Vittoria e la Tasmania, presente alla seduta. Una settimana dopo, in assenza di altri candidati, il consiglio uscente procedeva alla sua auto-elezione deliberata all'unanimità, risultando eletto un consiglio con un numero di componenti inferiore a quello richiesto dallo statuto a causa della situazione determinatasi a seguito delle defezioni;

la camera di commercio e industria in Melbourne nella sua qualità di ente autonomo che gode del riconoscimento e dei contributi da parte dello Stato italiano, riceve da quest'ultimo un contributo annuo di circa un miliardo di lire —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative ritengano opportuno assumere per far sì che le risorse elargite dallo Stato siano correttamente utilizzate per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto del fatto che tali comportamenti di sostanziale malevolenza nei confronti delle ditte italiane hanno creato un grave disagio nel momento in cui, grazie all'intervento di cittadini italo-australiani, si cercava di rilanciare una collaborazione ed un *export* tra le industrie e gli artigiani italiani ed il mondo australiano e, per questo motivo, il comportamento di detta camera di commercio risulta essere dannoso per il commercio e l'industria italiana all'estero. (4-01458)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si rileva quanto segue.*

*La Camera di Commercio italiana di Melbourne è, come tutte le istituzioni similari operanti nel mondo, un'associazione volontaria di imprenditori, costituita local-*

*mente e retta da uno Statuto elaborato dagli iscritti. Nei rapporti all'interno dell'istituzione e verso l'esterno, la Camera è regolata dal diritto locale. In relazione all'interesse pubblico connesso all'attività svolta da tale istituzione, essa è stata legalmente riconosciuta da questo Ministero, che contribuisce conseguentemente al suo finanziamento. Da contatti intercorsi con la Farnesina, è emerso che le competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari hanno prontamente e dettagliatamente informato il Ministero degli Esteri sulla vicenda relativa alla Camera di Commercio italiana di Melbourne.*

*In particolare, tali Rappresentanze hanno riferito che l'improvviso afflusso di domande di adesione alla Camera anche da parte di piccole imprese italiane delle quali era sembrato quanto meno dubbio l'interesse ad aderire al sodalizio era stato considerato dagli organi direttivi come non finalizzato ad usufruire dei servizi della Camera, ma esclusivamente a partecipare per delega all'elezione dei suoi organi direttivi, talché la Camera di Commercio aveva conseguentemente deciso di rifiutare le adesioni inizialmente accettate.*

*A seguito dei ripetuti tentativi di mediazione esperiti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari il 19 luglio u.s., secondo quanto riferito dal M.A.L., si è tenuto un incontro tra le parti interessate, nel corso del quale l'attuale dirigenza camerale avrebbe avanzato le seguenti proposte:*

*1) presentazione ad una Assemblea straordinaria dei soci di un nuovo Statuto che meglio regolamenti le vicende camerale (in pratica viene suggerita l'adozione dello Statuto della Camera di Commercio di Sydney);*

*2) riesame della posizione dei soci che avevano presentato domanda di adesione in concomitanza del rinnovo degli organi direttivi del sodalizio;*

*3) convocazione di una Assemblea straordinaria, estesa a tutti i soci, per eleggere il nuovo Consiglio camerale. L'attuale Consiglio potrebbe curare nell'interim la normale amministrazione astenendosi da azioni di gestione straordinaria.*

*Da parte del gruppo di soci dissidenti è stata poi ribadita la pregiudiziale del ritorno alla situazione antecedente all'espulsione dei 300 soci che si erano iscritti in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e, solo successivamente, di passare alla fase della composizione del Consiglio con la preparazione di liste concordate tra le parti da sottoporre ad una Assemblea generale straordinaria, nonché alla riforma dello Statuto camerale.*

*Nel corso di una successiva riunione straordinaria del Consiglio, tenutasi il 24 luglio, sono state esaminate ed accettate 240 domande di soci che erano stati precedentemente espulsi, mentre per 38 domande venivano richieste precisazioni circa l'attività degli istanti. È stata altresì prevista la presentazione del nuovo Statuto ad una assemblea generale straordinaria dei soci.*

*Anche se le posizioni dei due gruppi appaiono ancora distanti la ripresa del dialogo lascia intravedere la possibilità di una composizione della vertenza.*

*Qualora si accerti il superamento dell'attuale situazione ed il ripristino della legalità per quanto concerne le procedure per il rinnovo degli organi direttivi camerali, questo Ministero valuterà l'opportunità di dare corso all'erogazione del contributo finanziario previsto per l'esercizio in corso in favore della Camera di commercio di Melbourne, che risulta attualmente congelato.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras

**PAMPO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*le famiglie e soprattutto gli studenti del liceo scientifico di Nardò, in provincia di Lecce, sono in stato di agitazione a causa della situazione in cui versa la precaria sede del predetto istituto;*

*la scuola, sempre itinerante perché non ha mai avuto una sede fissa, da quest'anno è stata sistemata in blocco nell'edificio di Nardò, in via Gallipoli, che già in precedenza ospitava alcune classi;*

*con l'anno scolastico 1996-1997 ulteriori classi sono state trasferite nel suddetto edificio, causando il superaffollamento di una struttura originariamente nata come abitazione e solo successivamente adattata a scuola;*

*sull'edificio, inoltre, incombe la scadenza del contratto di locazione, stabilita per il 30 novembre prossimo;*

*la sede è inadatta all'espletamento delle funzioni scolastico-educative in quanto mancano le più elementari norme sanitarie e di sicurezza, senza contare l'assenza di strutture didattiche come la sala disegno e la palestra —;*

*quali concrete ed immediate iniziative intenda assumere per evitare che gli studenti del liceo scientifico di Nardò siano costretti a tali disagi;*

*se non ritenga opportuno risolvere al più presto questo gravoso problema disponendo perché siano individuati locali idonei didatticamente e sanitariamente.*

(4-03525)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il provveditore agli studi di Lecce ha fatto presente che la competente amministrazione provinciale non ha mancato di intervenire per eliminare lo stato di disagio degli allievi frequentanti il liceo scientifico di Nardò che ha sede in locali privati adattati ad uso scolastico e che, in effetti, presentano oggettive carenze.*

*Detta amministrazione, infatti, in attesa di reperire nuovi locali ha provveduto a risistemare tutti i servizi igienici.*

*Attualmente tutte le classi funzionano in turno antimeridiano, in parte (il biennio) presso la scuola n. 2 di Nardò e, in parte (il triennio), nei locali di detto liceo.*

*Rimane fermo l'impegno dell'ente locale di risolvere in modo più adeguato il problema della definitiva sistemazione dell'Istituto.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PANETTA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 13 ottobre 1996, il quotidiano *La Nazione*, nell'inserto della cronaca di Grosseto, ha riportato un articolo (ripreso dal quotidiano economico finanziario *Milano Finanza*), in cui si riferiva che il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, la moglie Linda Lanzilotta (assessore al bilancio del comune di Roma) ed il neopresidente dell'Enel Enrico Testa sono soci in affari nella società in accomandita semplice « La Capriola », costituita presso Manciano nel giugno 1996;

lo scopo sociale di questa società è l'acquisto, la vendita, l'affitto, la bonifica, la trasformazione, la gestione e la conduzione di fitti rustici;

dal giugno 1996 è in preparazione presso l'amministrazione provinciale un patto territoriale, di cui all'articolo 8 della legge n. 341 del 1995, che verosimilmente vedrà tra i propri compiti quello di « dismettere il vasto patrimonio immobiliare pubblico e privato e l'utilizzo programmato del patrimonio rurale ai fini dello sviluppo turistico », con un investimento previsto dell'ordine di cento miliardi di lire, che rappresentava lo scopo del patto territoriale delle Colline metallifere, assorbito poi nel più vasto patto territoriale della provincia di Grosseto; questa sarà, senza alcun dubbio, l'attività principale del costituendo patto territoriale provinciale, vista la preponderante realtà agro silvo pastorale e turistica della nostra provincia —:

se le notizie riportate sulla stampa rispondano al vero e, in caso positivo, se non ritenga sussistere un'incompatibilità, quantomeno morale, tra la carica di Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e la partecipazione nella società sopra citata. (4-05612)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, la società agricola in accomandita semplice « La Capriola » non è stata costituita « pres-*

*so Manciano nel giugno 1996 », bensì a Roma nel 1991, e precisamente con atto Notaio Formica del 2 agosto 1991, registrato a Roma il 5 agosto 1991, al n. 44329, serie 1 V.*

*Lo scopo sociale della società non è « l'acquisto, la vendita, l'affitto, la bonifica, la trasformazione, la gestione, la conduzione di fitti rustici », bensì a norma dell'articolo 3 dello Statuto sociale: « lo svolgimento delle seguenti attività: acquisto, vendita, affitto, bonifica, trasformazione, gestione, conduzione di fondi rustici; silvicoltura, allevamento di animali, gestione di stazioni di riproduzione; produzione, raccolta, manipolazione, trasformazione, conservazione, alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riguardo alle produzioni con metodi naturali e colture biologiche; compravendita di macchinari e attrezzature agricole; esercizio di attività agrituristiche; acquisto, vendita, restauro, ristrutturazione, affitto, gestione di immobili a carattere rurale o in aree rurali, con particolare riguardo alle aree soggette a vincolo paesistico o ambientale ».*

*L'ipotesi avanzata dall'interrogante — che la società sia stata costituita per poter beneficiare del « piano territoriale in preparazione dal giugno 1996 presso l'amministrazione provinciale di Grosseto, sulla base dell'articolo 8 della legge n. 341 del 1995 » — risulta dunque del tutto infondata, dal momento che la società è stata costituita quattro anni prima dell'approvazione della predetta legge, e non un anno dopo, come l'interrogante erroneamente ha affermato.*

*Non sussiste dunque alcuna incompatibilità, né giuridica, né morale, non sussistendo alcuno dei fatti che potrebbero produrla.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio del 1996, in seguito alla liquidazione volontaria della Fimtec S.p.A., la suddetta società avviava la procedura di mobilità per i lavoratori dipendenti;

il giorno 23 del mese di gennaio, presso l'Unione degli industriali della provincia di Napoli, si stilava un accordo che sanciva la necessaria risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di 26 lavoratori e si dava inoltre atto di aver concluso definitivamente la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991;

oltre alla presenza di un gruppo di lavoratori, si costituivano come parti: la Fimtec S.p.A. in liquidazione, rappresentata dal liquidatore dottor Franco Palombelli e dal ragioniere Mauro Russo; l'Unione degli industriali in persona del dottor Lorenzo Burdo; la Fiom Cgil in persona del signor Marcello Rauccio; la Filca Cisl in persona del signor Raffaele Del Solio; la R.S.A. in persona dei signori Massimo Labbre e Raffaele Pinto;

unitamente al detto verbale se ne stilava e sottoscriveva dalle stesse parti un secondo allegato che sanciva i termini di pagamento ai lavoratori delle spettanze e dei premi, previa accettazione in sede sindacale, di singoli verbali di conciliazione;

il giorno 15 del mese di marzo, presso la stessa sede si sottoscrivevano i verbali di conciliazione redatti ai sensi per gli effetti del 3° comma dell'articolo 411 del codice di procedura civile (modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533);

detto verbale prevedeva, da parte del lavoratore, alla rinuncia a qualsiasi impugnativa del licenziamento e, da parte dell'azienda Fimtec S.p.A. in liquidazione, al pagamento delle seguenti somme: lire 13.000.000 netti (premio di licenziamento) alla firma del verbale; 30 per cento del TFR e relative spettanze entro il 24 marzo 1996; 30 per cento del TFR e relative spettanze entro il 24 aprile 1996; 40 per cento del TFR e relative spettanze entro il 24 maggio 1996;

le ultime tre righe di tale verbale citano letteralmente: « Si trasmette il medesimo a codesto on.le Ufficio provinciale del lavoro affinché voglia, ai sensi della norma succitata, accertarne l'autenticità e

depositarlo nella cancelleria del pretore competente »;

a tutt'oggi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli non ha ancora adempiuto ai suoi obblighi ed anzi, in risposta a solleciti fatti dai lavoratori e dal sindacato degli stessi, prevede di provvedervi, forse, entro l'ottobre di quest'anno, adducendo come giustificazione del ritardo, il sovraccarico di lavoro;

dal momento che il verbale di conciliazione non è stato ancora depositato in pretura e dal momento che la Fimtec S.p.A. in liquidazione risulta morosa, in quanto non ha ancora saldato dal 24 maggio l'ultima rata dovuta ai dipendenti, questi ultimi si trovano nell'impossibilità di poter procedere con un'azione legale nei confronti della predetta società;

l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, con la sua inefficienza diventa così causa di non poco danno per i lavoratori, facendo perdere, ad un atto esecutivo come un verbale di conciliazione, tutto il suo effettivo potere di rivalsa nei confronti della parte inadempiente —:

quali provvedimenti intenda adottare per consentire una migliore e più celere disbrigo di pratiche spesso rilevanti, come quella citata, anche a vantaggio di una utenza da troppi anni abituata all'estrema lentezza dei passaggi burocratici. Ciò anche in considerazione di quanto si è detto negli ultimi giorni a proposito di uno snellimento e svecchiamento della pubblica amministrazione. (4-02392)

*RISPOSTA. — Con riferimento alla problematica sollevata dalla S.V. nell'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.*

*Dalle notizie acquisite presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Napoli è emerso che la Fintec S.p.A. ha depositato, in data 20 marzo 1996, i verbali di conciliazione redatti in sede di Unione Industriali di Napoli ai sensi della L. n. 533/1973.*

*L'Ufficio Provinciale ha provveduto al successivo deposito degli atti presso la Cancelleria della Pretura di Napoli il PS luglio a seguito della richiesta del rilascio della copia dei suddetti verbali avanzata dai lavoratori in data 24 luglio 1996.*

*A tal proposito si evidenzia che l'UPLMO non è stato tempestivo nel provvedere ai prescritti adempimenti in quanto ha attraversato un periodo particolarmente difficile a causa di straordinari carichi di lavoro.*

*Si informa, altresì, la S.V. On.le che recentemente si è provveduto a sostituire il responsabile dell'Ufficio e che l'attività posta in essere dal nuovo direttore reggente dovrebbe riportare regolarità ed efficienza nella gestione dello stesso.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*la società Ugo Ghezzi SpA di Brescia ha la concessione, in regime di monopolio, per l'erogazione del metano nel comune di Pontecagnano (Sa);*

*un gruppo di cittadini salernitani ha denunciato tanto all'interrogante quanto alla competente Procura della Repubblica comportamenti vessatori della citata società nei confronti degli utenti —:*

*quali siano i contratti tipo che l'azienda menzionata incaricata della metanizzazione nel comune di Pontecagnano stia realizzando con i cittadini. (4-02604)*

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La Ugo Ghezzi S.p.A., concessionaria della costruzione della rete di distribuzione del gas metano e della gestione del servizio giusta delibera del Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano n. 231 del 18 luglio 1989, per la stipula del contratto di fornitura del gas metano agli utenti è tenuta alla osservanza delle disposizioni previste dalla*

*Convenzione e dallo specifico Regolamento, sottoscritti dalla medesima società e dall'Amministrazione Comunale.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

PERETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*si avvicina la data dell'inizio del nuovo anno scolastico e le famiglie si apprestano a procedere all'acquisto dei libri di testo per la scuola dell'obbligo;*

*l'acquisto dei libri di testo è diventato una voce del bilancio familiare assai impegnativa, soprattutto per le famiglie monoreddito e con più figli;*

*in passato si è assistito ad una duplice speculazione: da un lato all'aumento sensibile e spesso ingiustificato del prezzo dei libri; dall'altro al frequente cambiamento dei testi (più nella forma che nella sostanza, mantenendosi invariato il contenuto didattico-educativo), che non permette un riuso dei libri stessi —:*

*quali misure intenda concretamente assumere al fine di controllare che non vi sia un cartello da parte delle case editrici volto a fissare a livelli speculativi il prezzo dei libri di testo;*

*se non ritenga opportuno procedere ad un'indagine volta a scongiurare che, nella indicazione dei testi da adottare per le lezioni, vengano imposti libri di testo continuamente cambiati da un anno all'altro senza che ciò corrisponda ad effettive esigenze di aggiornamento didattico.*

(4-02958)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la problematica riguardante il costo dei testi scolastici, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stata e continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questa Amministrazione.*

Nelle annuali circolari che disciplinano le operazioni per l'adozione dei libri scolastici l'amministrazione scolastica ha, infatti, sempre raccomandato al collegio docenti — cui la vigente normativa demanda, sentiti i consigli di classe, l'adozione di detti testi — di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi.

Della questione è stato anche investito l'apposito comitato permanente, istituito con decreto ministeriale 168/93, nel quale accanto ad operatori scolastici sono rappresentate le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali del personale delle scuole, le famiglie, il mondo dell'editoria, della distribuzione e della vendita dei testi scolastici.

Tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte in merito formulate da detto comitato è stata predisposta la circolare n. 9 del 9 gennaio 1996 sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole secondarie, la quale reca indicazioni molto circostanziate riguardo all'aspetto del prezzo.

In particolare, si prevede che in sede di adozione, si debba tenere conto dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie e che possano essere presi in considerazione solo i libri per i quali risulti fissato il prezzo di copertina desunto dal listino editoriale e, per le novità non ancora incluse in tale listino, il prezzo indicato sulle copie di saggio.

È stata inoltre prevista la possibilità di revoca delle adozioni disposte qualora, successivamente alla deliberazione del collegio dei docenti, dovessero verificarsi aumenti di prezzo.

Nell'intento poi di seguire, per esigenze di conoscenze e di informativa, l'andamento dei prezzi, la medesima circolare, impegna le case editrici a rimettere all'amministrazione, per il tramite delle associazioni di categoria, i listini riferiti ai libri proposti in adozione.

La recente vertenza, tra associazioni editori e associazioni librai, in tema di determinazione di prezzi dei libri scolastici che potrebbe comportare aumenti dei prezzi di copertina rispetto a quelli indicati nell'elenco affisso all'albo delle scuole nonché i dubbi insorti circa le compatibilità delle

indicazioni fornite dalla succitata circolare con la normativa a tutela della concorrenza, hanno indotto questo Ministero a richiedere all'autorità Garante della concorrenza e del Mercato parere sia in merito alla possibilità di mediazione, da parte di questa amministrazione nella vertenza in corso che in merito alla legittimità delle disposizioni emanate.

In data 11 luglio 1996, il succitato organo ha espresso l'avviso che la circolare n. 9/89 non contiene misure ingiustamente restrittive della concorrenza, ha escluso invece ogni possibilità di mediazione tra le associazioni di categoria degli editori e dei librai ai fini della composizione della vertenza in atto, ritenendo che « la remunerazione dell'attività di vendita svolta dalle singole librerie debba essere lasciata alla libera contrattazione tra le stesse e i singoli editori.

In data 23 luglio 1996, con circolare n. 360, nel portare a conoscenza il parere espresso dall'autorità Garante, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni che prevedono la revoca e la sostituzione dei testi adottati ove dovessero determinarsi aumenti dei prezzi di copertina dei testi scolastici successivi alle adozioni.

Questo Ministero, tenuto conto dell'orientamento del Comitato permanente, ha prospettato alle associazioni degli istituti di credito più rappresentativi l'opportunità di prevedere adeguate forme di sostegno per l'acquisto da parte delle famiglie dei testi scolastici.

Tale iniziativa è stata resa nota con C.M. n. 508 del 3 settembre 1996.

Si desidera, infine, assicurare che l'apposito comitato continua a seguire la questione con la massima attenzione e che, da parte di questo Ministero, non si mancherà di valutare ogni eventuale nuovo suggerimento formulato da detto consesso, atto a contribuire a rendere meno gravoso l'onere per l'acquisto dei testi scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PISANU. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca

*scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

è assai grave e penalizzante per la città di Sassari il ritardo del perfezionamento degli atti necessari all'avvio della realizzazione dell'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche a Sassari in località Li Punti, in quanto per tale ragione non viene realizzato l'auspicato accorpamento in una unica sede di tutte le strutture del Consiglio nazionale delle ricerche attualmente disperse nella città e non vengono quindi concretizzate tutte le utili sinergie e razionalizzazioni operative che da tale intervento sono attese;

per tale ragione viene a mancare un rilevante e qualificato investimento da cui ci si attendono benefici importanti per il rafforzamento della già qualificata attività di ricerca scientifica e tecnologica promossa dal CNR nel sassarese, nonché i conseguenti benefici sotto il profilo economico ed occupazionale —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e urgente rimuovere e superare tutti gli ostacoli di natura burocratica ed

amministrativa che si frappongono all'avvio della realizzazione della predetta area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche a Sassari, in modo da dare un contributo concreto allo sviluppo qualificato di questa zona della Sardegna.

(4-01747)

**RISPOSTA.** — *Con l'atto ispettivo in esame si sollecitano interventi governativi per la piena realizzazione dell'intesa di programma Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno-CNR relativamente all'area di ricerca di Sassari.*

*Al riguardo, come già rappresentato dal Sottosegretario Prof. Guerzoni nella seduta del 9 luglio u.s. della VII Commissione, in risposta ad analoga interrogazione, si precisa che il progetto in questione è stato trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a seguito della cessazione del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della soppressione dei suoi organi di gestione.*

*Il progetto prevedeva per l'Area di ricerca di Sassari un finanziamento complessivo di L. 47.700 milioni così ripartiti:*

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Onere a carico Murst</i>	<i>Onere a carico CNR</i>	<i>Per un totale di</i>
<i>Edilizia .....</i>	<i>11.000 milioni</i>	<i>11.500 milioni</i>	<i>22.500 milioni</i>
<i>Strumentazione .....</i>	<i>9.830 milioni</i>	<i>1.170 milioni</i>	<i>11.000 milioni</i>
<i>Attività di ricerca .....</i>	<i>3.400 milioni</i>	<i>100 milioni</i>	<i>3.500 milioni</i>
<i>Personale .....</i>	<i>3.910 milioni</i>	<i>1.690 milioni</i>	<i>5.600 milioni</i>
<i>Borse di studio .....</i>	<i>000 milioni</i>	<i>5.100 milioni</i>	<i>5.100 milioni</i>
<i>Totale ...</i>	<i>28.140 milioni</i>	<i>19.560 milioni</i>	<i>47.700 milioni</i>

Gli interventi edilizi consistevano nella ristrutturazione del complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Li Punti, affidato in concessione trentennale al CNR dall'amministrazione provinciale, in cui avrebbero dovuto trovare localizzazione 6 Organi (di cui 3 di nuova istituzione) e gli Uffici d'Area: il settimo Organo (di nuova istituzione), avrebbe dovuto, invece, essere localizzato a Tramariglio nella sede del CO.RI.SA. (Consorzio Ricerche Sardegna) sulla base di una Convenzione tra CNR, l'Università di Sassari e CO.RI.SA.

Per l'acquisto di nuova strumentazione, per i vecchi ed i nuovi Organi, per le ulteriori spese di funzionamento e ricerca, derivanti principalmente dall'incremento di personale, era prevista una spesa complessiva di L. 14.500 milioni.

La voce personale prevedeva un incremento complessivo di 107 unità.

Conseguentemente il totale di personale presso gli organi della ricerca del CNR era fissato in 131 unità (27 presso la sede di Tramariglio e 104 presso la sede di Li Punti).

La voce Borse di Studio contemplava l'assegnazione complessiva di 144 contratti di formazione biennali.

Infine i quattro nuovi organi di ricerca venivano indicati come:

*l'Istituto di Ricerca sull'Inquinamento Ambientale;*

*l'Istituto di Ricerca sul Monitoraggio degli Agroecosistemi;*

*l'Istituto per lo Studio della Patologia del Sangue e degli organi Emopoietici;*

*l'Istituto di Genetica Molecolare (localizzato a Tramariglio).*

Il CNR ha trasmesso il 26 febbraio 1992 al Ministero per gli interventi straordinari la documentazione prevista dall'intesa per la predisposizione e la stipula della Convenzione per l'attuazione degli interventi; l'11 giugno dello stesso anno il Ministero ha autorizzato l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla convenzione.

Con la cessazione di quel Dicastero e la soppressione dei suoi organi di gestione, la documentazione medesima, così come predisposta dal CNR, è stata trasmessa prima al Commissario Liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e poi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Alla fine del 1995, a fronte dei ritardi registrati per la realizzazione dell'Intesa (che relativamente alle Aree della Ricerca risultava inattuata per 8 Aree di Ricerca su 9) ed allo scopo di perseguire l'obiettivo di un adeguato ed omogeneo sviluppo scientifico delle regioni meridionali, si è ritenuta necessaria una rimodulazione degli interventi, definendo nuove procedure in grado di superare i problemi gestionali ed amministrativi incontrati ed adeguando alla situazione attuale alcuni dei parametri di riferimento che erano stati posti alla base dell'aggiornamento del 1990.

Gli interventi sono stati modulati secondo le concrete esigenze di sviluppo e di crescita delle Aree e degli Organi di ricerca del Mezzogiorno, secondo le reali possibilità operative ed economiche del CNR e nel rispetto del principio di economicità, affinché lo sviluppo e gli incrementi da realizzare nel Mezzogiorno potessero avvenire in armonia ed in parallelo con il progresso della ricerca scientifica e tecnologica a livello nazionale.

Il CNR ha confermato, per quanto riguarda l'Area della Ricerca di Sassari, innanzitutto la localizzazione degli Organi di ricerca nelle due sedi Tramariglio e di Li Punti.

Relativamente a questa seconda sede, il CNR ha ritenuto adeguata alle risorse umane (104 unità di personale) e alle esigenze di ricerca dei sei Organi una superficie complessiva di circa 6.500 metri quadrati. Su tale linea sono stati avviati contatti con la Presidenza della provincia: è stato raggiunto un pieno accordo nel decidere il concentramento nell'area della ricerca in tre edifici e l'avvio in tempi rapidi dei lavori di riadattamento. La spesa complessivamente prevista è stata conseguentemente ridotta dagli iniziali 22.500 milioni a 11.000 milioni.

Si è ritenuto, altresì, di attestare a 14.000 milioni la previsione di spesa per l'acquisto di nuova strumentazione e per i costi di gestione, e di confermare l'assunzione di 107 nuove unità di personale entro il 1998, incrementando a 7.890 milioni la spesa a ciò destinata.

Sono stati inoltre confermati i dati relativi all'ammontare e alla spesa per le borse di studio.

Le cifre indicate nascono sia dalla riflessione che i 6.500 metri quadrati sono in linea con quanto previsto dalla Unione Europea per 131 unità di personale addette alla ricerca e agli uffici dell'Area, sia dalla considerazione che la linea da seguire è quella di privilegiare l'occupazione e l'attività di ricerca con annessa strumentazione scientifica, prevedendo peraltro l'incremento ulteriore delle costruzioni edilizie a fronte di effettive esigenze di sviluppo sulle disponibilità di bilancio del CNR.

Tale rimodulazione è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (in data 7.2.1996) ed è stata sottoposta, secondo quanto dispone l'articolo 6, comma 2, della legge n. 104/1995, al parere del Comitato Tecnico Scientifico, il quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 12.9.1996.

Si ritiene opportuno segnalare che dalla data di approvazione dell'Intesa di programma ad oggi, per l'Area della ricerca di Sassari, il CNR, oltre alle attività finanziate sul bilancio annuale, ha costituito tutti gli Organi di ricerca previsti, nominando i Direttori e i Consigli Scientifici, e l'Area di Ricerca di Sassari.

Ha altresì trovato adeguata sistemazione logistica, sia pure provvisoria, per tutti gli Organi e per gli uffici dell'Area e ha erogato l'intera quota prevista dalla convenzione a proprio carico per l'acquisto di strumentazione e per spese di funzionamento, anticipando sul proprio bilancio, previa autorizzazione ministeriale, la somma di 1.540 milioni sulla quota di competenza del MURST.

Il CNR ha anche utilizzato l'intero importo previsto per le borse di studio e ha assunto con contratto biennale a termine 17

unità di personale (12 laureati e 5 diplomati).

Il CNR ha altresì assicurato che procederà con la massima tempestività e senza frazionamenti all'attuazione completa degli interventi previsti sull'Area di ricerca di Sassari, non appena il Murst potrà erogare quanto di sua competenza.

Nell'attuazione si terranno presenti in linea prioritaria l'occupazione, la formazione, i programmi di ricerca, l'acquisto di strumentazione in parallelo con le realizzazioni edilizie, al fine di far corrispondere tali aspetti con le esigenze degli istituti e del personale che vi dovrà essere allocato. Al riguardo va tenuto presente che l'istituto più importante per numero di addetti, «genetica molecolare», è ubicato in Tramariglio presso il complesso ex CO.RI.SA. — Porto Conte.

La programmazione a breve del CNR consentirà la costruzione nei prossimi tre anni di circa 6.500 metri quadrati, mentre ulteriori incrementi relativi alla parte edilizia e alla strumentazione saranno realizzati in corrispondenza con lo sviluppo dell'attività di ricerca in loco e del personale da assumere in relazione a tale sviluppo.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere, premesso che:

nell'ultima legge finanziaria il Governo aveva introdotto corsi abilitanti attraverso cui il personale precario della scuola avrebbe potuto trovare una collocazione stabile;

questo percorso ha creato notevoli aspettative e, dunque, la decisione di non avviare corsi ha generato delusione e indignazione nell'animo di quanti hanno dato il loro impegno al mondo della scuola ed oggi sono in una condizione di emarginazione —:

se non ritenga di dover dar seguito ai corsi voluti con la legge finanziaria 1996 e,

comunque, di desistere dall'indire nuovi concorsi che, in assenza di una sana sistemazione del pregresso non farebbero altro che creare odiose discriminazioni e, comunque, danneggiare quanti, con la loro opera, hanno contribuito a far funzionare il sistema scolastico italiano. (4-03200)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, pur comprendendo lo stato di malcontento di quei docenti precari, cui è stata preclusa la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti già previsti dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, non è stato in grado di attivare tali corsi, essendo venuta meno, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, la relativa copertura finanziaria.*

*L'impossibilità di dare avvio ai corsi in parola, nell'anno è stata determinata, com'è noto, dalla disposizione contenuta nell'articolo 3 (comma quinto) del DL. n. 323 del 20.6.1996 — convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n. 425 — (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica).*

*Quanto comunque alle aspettative degli attuali docenti precari si fa presente che il Governo, in attesa della prossima revisione della normativa sul reclutamento, non intende indire nuovi concorsi ordinari, ma si ripromette di consentire agli interessati il conseguimento del titolo abilitante attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15.11.1990.*

*Infatti, al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.*

*Si aggiunge infine che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogazione, e all'attenzione del Ministero che lo sta esaminando, nell'intento di pervenire a e positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della*

*rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.*

*Assicurazioni in tal senso sono state da me già fornite alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 15.10.1993, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1997.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**POZZA TASCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*nel più ampio quadro di ridefinizione di una strategia di interventi di politica scolastica davvero al passo con i tempi e nella crescente attesa della società nei confronti del sistema scolastico pubblico, si rende ineludibile una riconsiderazione del ruolo, della figura e delle funzioni del capo d'istituto;*

*il personale docente più qualificato e motivato riveste, da numerosi anni, attraverso l'istituto dell'incarico, il ruolo di preside incaricato negli istituti secondari di primo e secondo grado, spesso nelle sedi più disagiate;*

*il sopraccitato personale, reclutato tra i professori già in possesso di tutte le responsabilità e le competenze richieste al personale direttivo di ruolo, svolge le funzioni superiori conservando lo stipendio di docente e senza nessun riconoscimento giuridico;*

*al personale direttivo scolastico vengono richieste sempre più complesse competenze, non più conseguibili con forme concorsuali, che sono lontane dalle realtà che caratterizzano il mondo della scuola;*

*numerose proposte di legge, presentate e, nel corso delle precedenti legislature, anche esaminate dalle Commissioni competenti sia alla Camera che al Senato, prevedevano l'introduzione di corsi forma-*

tivi aperti al personale precario già qualificato (incaricati), con successiva immisione nei ruoli direttivi;

il comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede per il personale della scuola l'istituzione di corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento di ogni ordine e grado;

in base all'attuale normativa, nei concorsi ordinari a posti di preside tutti i candidati vengono equiparati e decade completamente la professionalità acquisita con l'esperienza di presidi incaricati —:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere per rendere giustizia al personale direttivo incaricato che ha acquisito esperienze e conoscenze specifiche, la cui dispersione sarebbe non solo dannosa per tutta la comunità scolastica, ma anche ingiusta e diseducativa nei confronti di quel personale della pubblica amministrazione, che con il proprio impegno supplisce alla scarsità di personale e di mezzi. (4-03601)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora l'impegno di quei docenti che con personale sacrificio svolgono compiti di dirigenza garantendo il buon funzionamento dei servizi scolastici.*

*A tale riguardo occorre precisare che l'articolo 69 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola attribuisce al personale docente, incaricato dell'ufficio di presidenza per tutta la durata dell'incarico, una indennità pari alla differenza tra i relativi livelli iniziali di inquadramento oltre alla indennità di direzione.*

*Si fa anche presente che questo Ministero è consapevole che la normativa vigente, che disciplina la selezione e l'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola, non è più in grado di rispondere alle mutate e complesse esigenze del governo della scuola.*

*La questione della revisione delle attuali modalità di reclutamento del personale di-*

*rigente è stata già in passato oggetto di attenzione, tant'è che è stata costituita una apposita commissione di studio per la riforma di tale disciplina, e continua ad essere ancora oggetto di studio e di approfondita discussione.*

*Si ritiene, infatti, che per introdurre una forma di reclutamento più moderna ed in linea con le esigenze della scuola stessa occorra prima rivedere il profilo professionale e le competenze dei capi d'istituto anche alla luce della organizzazione a gestione della scuola derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

*In sede di revisione della disciplina dei concorsi in parola si terra, comunque, debito conto della professionalità acquisita con il servizio prestato in qualità di preside incaricato.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**ROTUNDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la piccola Nicoletta De Donno, di undici anni, residente a Corigliano d'Otranto (Le) in via Grassi 8, sottoposta a trapianto di midollo per anemia di Fanconi, è impossibilitata a frequentare la scuola elementare per evitare qualsiasi contatto con fattori esterni che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'intero trattamento;

la piccola Nicoletta De Donno da tre anni assolve all'obbligo scolastico avvalendosi di mastre di volontariato e, in occasione di una recente manifestazione di sostegno all'Unicef, ha lamentato, con una lettera resa pubblica, il totale disinteresse delle istituzioni al suo problema, reso ancor più grave da un confronto con analoghe situazioni di altre ragazze sfortunate del Nord che possono usufruire di servizi dello Stato;

Nicoletta De Donno per l'anno scolastico 1996-1997 sarà iscritta alla quinta classe, ma non potrà frequentarla —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per dare risposta al pro-

blema suesposto e se non ritenga opportuno e necessario procedere alla nomina di un insegnante che possa seguire la piccola Nicoletta De Donno a domicilio, affinché il diritto allo studio sia effettivo anche per lei. (4-01811)

*RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

*Premesso che questa Amministrazione è da sempre attenta e sensibile alle problematiche degli alunni portatori di handicap per assicurarne la più idonea integrazione scolastica, si deve far presente che, pur comprendendo l'eccezione della situazione in cui si trova l'alunna Nicoletta De Donno, la normativa vigente non consente la nomina di un supplente temporaneo che possa prestare servizio presso l'abitazione dell'interessata.*

*L'articolo 1, commi 4 e 9, della legge quadro n. 104/1992 dispone, infatti, che i posti di sostegno per l'insegnamento a favore degli alunni handicappati possano essere attivati, oltre che presso le scuole statali, esclusivamente presso i Centri di degenza, nell'ambito delle istituzioni di classi funzionanti quali sezioni staccate della scuola elementare.*

*Per il grave caso segnalato si ritiene che il collegio dei Docenti, coordinato dall'operatore psico-pedagogico eventualmente presente, possa adottare scelte qualificate di didattica differenziata ed interventi individualizzati, che prevedano, entro i limiti possibili, appositi supporti didattici domiciliari.*

*Pertanto, attraverso la formulazione di un piano educativo individualizzato, potrebbero essere determinate le condizioni e le modalità di intervento più opportune, nonché l'utilizzazione degli spazi di compresenza ed il ricorso ad altre risorse professionali disponibili, previe intese con gli Enti locali competenti.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAOLO RUBINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1995 il Senato della Repubblica italiana approvava definitivamente la manovra finanziaria proposta dal Governo presieduto dall'onorevole professor Lamberto Dini; alcune disposizioni collegate alla finanziaria 1996, legge 549 del 28 dicembre 1995, articolo 1, commi 27 e 28, prevedono l'istituzione di corsi abilitanti per i supplenti inclusi nelle graduatorie provinciali, che abbiano prestato servizio nelle scuole pubbliche e private, regolarmente riconosciute;

il numero di docenti precari nella scuola italiana è in numero considerevole e molti di loro risultano essere in questo stato giuridico da diversi anni scolastici, occupando di fatto la stessa cattedra con nomina del provveditore fino al 31 agosto di ogni anno scolastico;

molti precari hanno superato il quarantesimo anno di età e quindi sarebbero automaticamente esclusi da un eventuale concorso per titoli ed esami —:

se intenda applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 27 e 28, collegati alla finanziaria n. 549 del 28 dicembre 1995, e far conoscere i termini entro i quali detti concorsi saranno avviati, dato che il termine di 150 giorni dalla data in vigore della finanziaria sono abbondantemente trascorsi, così come previsto dal comma 27. (4-02395)

*RISPOSTA. — Con riferimento alla richiesta formulata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che questo Ministero è venuto a trovarsi nell'impossibilità di attivare i corsi abilitanti contemplati dall'articolo 1 (commi 27 e 28) della legge n. 549 dell'8.8.1995, atteso che la disposizione contenuta nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 — convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n. 425 — (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi in parola nell'anno 1996.*

*Siffatta circostanza ha di conseguenza indotto il Governo a non reiterare il precedente decreto-legge n. 255 del 10.5.1996, con il quale erano stati definiti i criteri per l'ammissione ai corsi di cui trattasi — e ad inserire in un disegno di legge già assegnato al Parlamento — la proposta di caducazione dei commi 27, 28 e 29 della legge n.549 del 1995.*

*Quanto comunque alle aspettative degli attuali docenti precari si fa presente che gli stessi potranno conseguire la prescritta abilitazione, e ai fini della successiva immisione in ruolo, attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 1990.*

*Si ricorda, al riguardo, che al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.*

*Si aggiunge infine che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogazione, è all'attenzione del Ministero, che lo sta esaminando nell'intento di pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.*

*Assicurazioni in tal senso sono state da me già fornite alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 15.10.1996, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1997.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**RUFFINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*la scuola elementare di Fiumicello, in provincia di Udine, è organizzata modularmente per la prima e la seconda classe*

*e con il tempo pieno per la terza, la quarta e la quinta classe;*

*la scelta del tempo pieno permane o va ad esaurimento per decisione del direttore didattico, con l'avallo del provveditore, su richiesta dei genitori, che hanno così, paradossalmente, anche in pochi (dieci nel caso di Fiumicello), la possibilità di decidere del futuro e delle scelte degli altri genitori, favorevoli invece, per la gran parte, al tempo pieno;*

*per l'anno 1996-1997 il provveditore avrebbe deciso di soprassedere sulla decisione di abolire il tempo pieno a Fiumicello, ma senza alcuna certezza per gli anni scolastici successivi, con gravi difficoltà per il comune stesso per la programmazione degli interventi di carattere sociale e culturale sul suo territorio;*

*si andrebbe in ogni modo dall'anno scolastico 1997-1998 a precludere la possibilità, a Fiumicello, di continuare con la scuola elementare a tempo pieno, esperimento questo che funziona da parecchi anni con soddisfazione della maggioranza dei genitori e che ha dato in questi anni importanti risultati per il radicamento della scuola sul territorio e per la sua funzionalità —:*

*se il Ministro della pubblica istruzione intenda offrire la possibilità a coloro che intendono avvalersi dell'insegnamento pubblico anche al pomeriggio di continuare con questa scelta anche per i prossimi anni, a prescindere da una minoranza che non intenda utilizzare tale possibilità, magari con un meccanismo di decisione a maggioranza da parte dei genitori o con accordi con scuole elementari dei comuni vicini, per differenziare il tipo di scelte adottate più consone alla volontà dei genitori stessi.* (4-02331)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica quanto segue.*

*Secondo la normativa vigente ogni decisione riguardante il tempo pieno è competenza degli Organi Collegiali.*

*Il Consiglio di Circolo della scuola elementare di Fiumicello (UD), ha deliberato, a maggioranza, per la prosecuzione dell'organizzazione a tempo pieno nel secondo ciclo: il numero degli iscritti non consente però lo sdoppiamento della classe nè può essere concessa alcuna deroga, in considerazione delle difficoltà incontrate per raggiungere l'obiettivo del rapporto alunni-classe di 14,7, Previsto dai DD.II. n. 173 e n. 174 dell'8.5. 1996.*

*Per l'anno scolastico 1997/1998, se vi saranno sufficienti iscrizioni (il dato demografico, a Fiumicello, è, però, in calo verticale) si potrà istituire una classe a tempo pieno ed una a tempo normale.*

*Il Provveditore agli Studi di Udine si dichiara comunque disponibile a formulare progetti di prolungamento d'orario specie il tempo scuola, se è previsto l'insegnamento della lingua straniera con i rientri pomeridiani che possono consentire il raggiungimento di 30 ore settimanali, così da soddisfare anche le aspettative dei genitori che si sono dichiarati a favore del tempo pieno.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**RUZZANTE.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993, stabilisce che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge 10 del 1991, i comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio debbano effettuare, con cadenza almeno biennale e con oneri a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici;

questo comporta che una normale attività di controllo dell'ente pubblico circa il rispetto di una norma (la corretta gestione di un impianto termico) debba es-

sere posta a carico del cittadino controllato. Così il cittadino è costretto a pagare due volte uno stesso servizio e cioè: una prima volta il periodico controllo di manutenzione effettuato a termini di legge dal termotecnico di fiducia; una seconda volta, il controllo eseguito da un verificatore mandato dall'ente pubblico a controllare che il tecnico di fiducia abbia controllato l'impianto secondo legge;

il comma 20 dello stesso articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 sancisce che, in fase di prima applicazione, gli enti possono, con proprio provvedimento, reso noto agli interessati, al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e all'Enea, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendono effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o gli utilizzatori a qualsiasi titolo trasmettano entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo apposite dichiarazioni, con firme autenticate e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12;

ciò ha generato fortissimo malumore presso i cittadini che sono costretti a spendere lire 20.000 di bolli per un'operazione del tutto inutile, ma obbligatoria, perché, a termini di legge sul bollo, l'operazione di identificazione non è esplicitamente esentata;

lo stesso articolo 11, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 prevede l'obbligo di controllo, con frequenza almeno biennale, per tutti gli impianti termici;

si tratta di un adempimento assolutamente inattendibile. Solo per la provincia di Padova (comune capoluogo escluso) sarebbero necessari circa 150 tecnici verificatori assunti a tempo pieno (secondo alcune stime fatte dall'Enea) —:

se i Ministri interrogati abbiano intenzione di attivarsi per arrivare all'aboli-

zione del principio « con onere a carico dell'utente »;

se i Ministri interrogati intendano escludere esplicitamente dal rispetto della legge sul bollo l'operazione di autentica della firma sulle autodichiarazioni;

se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative affinché il controllo degli impianti termici sia previsto nell'ambito della normale attività istituzionale, che opera secondo interventi « a campione » e compatibilmente con la propria capacità operativa. (4-01432)

**RISPOSTA.** — *Con riguardo ai problemi insorti nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici), si fa presente quanto segue.*

*L'onerosità dei controlli è espressamente prevista dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale), che ne ha posto l'onere a carico dei cittadini interessati proprio per superare le difficoltà manifestatesi nell'applicazione della normativa previgente (legge n. 373 del 1976) la quale, attribuendo tale compito di controllo ai Comuni, non individuava le risorse per farvi fronte.*

*Le più consapevoli fra le stesse associazioni dei consumatori hanno attualmente compreso come tale onere, piuttosto che un balzello ingiustificato, possa risultare il giusto corrispettivo di un vero e proprio servizio al cittadino, che ha tutto l'interesse di avere impianti sicuri, efficienti e rispettosi dell'ambiente, con diretti benefici anche in termini di risparmio nei propri consumi.*

*D'altra parte, già all'epoca dell'approvazione della legge n. 10/1991, e a maggior ragione nell'attuale contesto economico, le condizioni della finanza pubblica non consentivano e non consentono di porre tali oneri a carico dello Stato, introducendo specifiche forme di finanziamento per gli enti locali incaricati di svolgere tali attività. Potrebbe ipotizzarsi, al massimo, una modifica legislativa volta a modificare la previsione dei controlli onerosi a carico dei*

*soggetti interessati, in modo da consentire maggiore autonomia agli enti locali che ritengano opportuno farsi carico, in tutto o in parte, di tali oneri con risorse individuate nei propri bilanci.*

*Le predette considerazioni valgono naturalmente anche per la procedura di autocertificazione sostitutiva con controlli a campione che, in quanto alternativa ai controlli previsti dalla legge n. 10/1991, non può che essere anch'essa a carico degli utenti, nel rispetto dell'articolo 31, comma 3, della predetta legge.*

*In effetti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, attuativo dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 10/1991, ha precisato meglio le modalità di controllo e, al fine di agevolare nell'attuazione della legge gli Enti locali che a distanza di oltre due anni non avevano ancora potuto avviare i predetti controlli, ha introdotto la possibilità (non l'obbligo) di una procedura alternativa transitoria, imperniata sul meccanismo dell'autocertificazione e del controllo a campione. È forse opportuno ricordare che né la legge n. 10/1991, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 prevedono sanzioni a carico del cittadino che non trasmetta la cosiddetta autodichiarazione. È inoltre necessario garantire la autenticità della firma: troppo facile, infatti, sarebbe inviare dati di fantasia con la certezza di poter impunemente disconoscere la firma nell'eventualità di essere « sorteggiati » per un controllo a campione.*

*Per quanto riguarda il costo dell'autentica di firma (consistente essenzialmente nell'imposta di bollo prescritta dalla specifica normativa fiscale) e il connesso aggravio di lavoro per gli uffici periferici, si segnala che alcuni enti locali hanno risolto il problema istituendo appositi registri, analoghi a quelli per la raccolta di firme per i referendum, su cui sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità per i dati e le informazioni contenute nel modello di autocertificazione da ciascuno contestualmente depositato, procedendo conseguentemente ad autenticazione plurima, con onere di bollo ripartito fra i vari soggetti firmatari: è stata peraltro lasciata la pos-*

sibilità, a scelta dell'utente, di ricorrere all'autentica singola della propria firma e alla spedizione a mezzo posta (procedura più costosa ma che in alcuni casi l'utente può preferire).

Ferma restando l'opportunità di mantenere adeguate forme di garanzia in ordine all'autenticità delle dichiarazioni presentate, sembra peraltro che l'esigenza segnalata possa essere accolta prendendo in considerazione l'ipotesi di modificare la relativa norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, eliminando l'esplícita indicazione dell'obbligo di autenticazione della firma e rimettendo direttamente all'autonomia degli enti locali interessati, l'individuazione delle possibili forme alternative con cui garantire un'effettiva assunzione di responsabilità da parte del soggetto dichiarante.

In proposito, si deve comunque tener presente che — ove si intendesse accogliere l'indicazione dell'interrogante — occorrerebbe prevedere, con apposita disposizione di legge, il beneficio dell'esenzione dal pagamento del bollo anche per gli atti di assunzione di responsabilità, in quanto i medesimi, pur formati con firma non autenticata, ricadono nella sfera di applicazione dell'articolo 2 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992.

Con riguardo alle prove di funzionalità eseguite dal manutentore si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, al comma 12 dell'articolo 11, impone al responsabile dell'impianto il controllo dei medesimi parametri di combustione che l'art. 31, comma 3, della legge n. 10/1991 impone all'Ente locale competente per territorio. L'obiettivo del legislatore, pertanto, presumibilmente non era quello di una duplicazione: nulla vieta infatti al cittadino di chiedere, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge n. 10/1991, che siano, con il pagamento di congruo corrispettivo, gli stessi tecnici incaricati dall'Ente locale ad effettuare le opportune rilevazioni sull'impianto.

In tal caso sarebbe utile mettere in evidenza l'interesse dell'utente ad avere questo servizio e la sostanziale equità della norma

che ne pone l'onere a suo carico. In proposito si segnala che il comune di Roma ha avviato per un periodo transitorio controlli eseguiti da parte dell'ACEA e al momento sospesi, presso gli impianti unifamiliari, a costi di circa 35.000 lire; per le stesse operazioni, spesso, sono richieste cifre pari a circa 250.000 lire. La stessa Italgas, che tramite la consociata Gasenergia si offre sul mercato per la manutenzione ed il controllo degli impianti a gas, chiede circa 140.000 lire in due ratei annuali di 70.000 lire ciascuno.

Si segnala all'On.le interrogante che su tali aspetti il Ministro dell'industria resta comunque aperto al confronto con i rappresentanti degli enti locali e disponibile a rinvenire le soluzioni che si rivelassero più idonee alla tutela degli interessi in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

SAIA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nella città de L'Aquila vi sono una facoltà medica ed un istituto ISEF di grande prestigio;

già dall'anno scorso ormai e da più parti è stata rappresentata la necessità che venga istituito, nell'ambito del suddetto istituto, un corso di laurea in scienze motorie;

l'opportunità e l'urgenza di tale nuovo corso di laurea è supportata dal fatto che si va facendo sempre più importante, in campo sanitario, l'attività di riabilitazione motoria, e che si vanno diffondendo sempre più palestre e centri sportivi di varia natura, ove sarebbe senz'altro necessaria la presenza di laureati in scienze motorie —:

se non ritenga opportuno istituire presso l'ISEF de L'Aquila, a partire dal-

l'anno accademico 1997/1998 un corso di laurea in scienze motorie. (4-02828)

*RISPOSTA. — Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto si rappresenta che l'istituzione di uno specifico corso di laurea in Scienze motorie è legata al riordino degli ISEF, attraverso la relativa trasformazione in una facoltà universitaria « ad hoc ».*

*Al riguardo anche nell'attuale legislatura sono state presentate diverse proposte e disegni di legge; il Governo intende porre mano quanto prima all'esame dell'intera questione per l'eventuale presentazione di un proprio disegno di legge che tenga conto delle esperienze maturate.*

*La posizione dell'ISEF de L'Aquila non potrà quindi che essere valutata nel contesto generale di riordino di tale settore.*

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

*SICA. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

*è in vigore la legge n. 233 del 31 maggio 1995 concernente le disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana;*

*l'amministratore straordinario ha creduto di riorganizzare l'ente emettendo ordini di servizio nei confronti del personale in palese violazione della legge n. 186 del 1988 e delle norme regolamentari conseguenti;*

*in tale contesto, usando tali impropri strumenti organizzativi, l'amministratore straordinario ha provveduto nei fatti ad indebolire il Centro di geodesia spaziale di Matera che è da anni all'avanguardia nel contesto internazionale sia per la geodesia spaziale sia per le osservazioni della terra;*

*l'intento di indebolire il centro è stato chiaramente palesato nella proposta dell'amministratore della nuova pianta orga-*

*nica (rigettata dagli organi di controllo competenti), con la quale si sarebbero dovuti rinforzare tutti i settori dell'ASI fuorché il centro che addirittura ha subito delle dolorose defezioni;*

*il 17 luglio 1996 è stato reiterato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per le attività produttive dove, all'articolo 7, viene confermato uno stanziamento per l'anno 1996 di 60 miliardi finalizzato a realizzare un programma spaziale (costo globale circa 1000 miliardi) per il telerilevamento nell'area del Mediterraneo;*

*è fondamentale che la gestione dei dati e dei servizi di terra relativa al programma spaziale di cui sopra siano concentrate al centro di Matera, nato proprio per svolgere tali attività;*

*sono in corso attività industriali legate al progetto e miranti a realizzare una struttura in Toscana con funzioni simili a quelle del centro di Matera —:*

*se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stia vigilando sulla correttezza delle azioni esplicate dall'agenzia spaziale in assenza anche di controllo da parte del collegio dei revisori dei conti di cui nella legge n. 233;*

*in che modo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda salvaguardare il centro di Matera e più in generale le potenzialità esistenti nel Mezzogiorno e spendibili per le attività spaziali;*

*che cosa intenda fare per evitare gli sprechi dovuti alla inutile creazione di un centro in Toscana per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati telerilevati, pallida duplicazione di quello già attivo a Matera;*

*se investimenti industriali legati al progetto possano essere fatti in Basilicata proprio in virtù delle competenze sviluppate nel settore dal centro di geodesia spaziale. (4-01423)*

*RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta*

che l'Amministrazione Straordinaria dell'Agenzia Spaziale Italiana sta sviluppando una strategia complessiva in cui si inserisce appieno il potenziamento del Centro di Geodesia Spaziale di Matera, che, come è noto è operativo dal 1983.

Il Centro di Matera, che ha acquisito ormai un'elevata esperienza pluriennale nell'ambito internazionale dal punto di vista scientifico e tecnologico, ha assunto un ruolo preminente nel contesto generale delle attività programmatiche dell'ASI.

Si prevede infatti il potenziamento del Centro di Matera non solo per le attività di geodesia spaziale, ma anche per quelle connesse con lo sviluppo dei programmi di telerilevamento.

In tale ambito le strutture operative di Matera già dotate del Sistema PAF (Processing and Archiving Facility) utilizzato per le missioni ERS e SAR-X, saranno dedicate in particolare alla gestione dei dati provenienti dalle missioni nazionali ed europee, come ad esempio la missione ENVISAT, ed in tale ottica sarà installato il sistema PAC (Processing Archiving Centre).

Si prevede altresì l'operatività del Centro di elaborazione dati in supporto alla missione Cassini.

Il Centro di Matera, che assumerà inoltre un ruolo preminente per le attività di robotica spaziale, darà un apporto di competenza importante anche nella realizzazione del programma spaziale di telerilevamento nell'area del Mediterraneo di cui è stato confermato uno stanziamento iniziale di 60 miliardi nel decreto legge del 17 giugno 1996, n. 321, convertito nella legge dell'8 agosto 1996, n. 421 (articolo 7).

Si prevede inoltre che il Centro di Matera esplichi un ruolo centrale nelle attività che verranno avviate per i servizi di navigazione satellitare e comunicazione per ATM (Air Traffic Management) ed altre applicazioni derivate.

Va aggiunto, infine, che il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'ASI, in corso di perfezionamento, valorizza il centro di Matera, cui vengono affidate attività scientifiche e tecnologiche di priori-

tario interesse per lo sviluppo delle attività spaziali nel Mezzogiorno.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

SICA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

dalla istituzione della scuola media unificata (legge n. 1859 del 1962) i docenti impegnati nella scuola media di primo grado, che possiedono il titolo di diploma di abilitazione tecnica, vengono retribuiti allo stesso livello con cui sono retribuiti i docenti laureati (settimo livello);

i docenti, impegnati nella scuola media di secondo grado, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio (diploma), sono inquadrati nel sesto livello e quindi con retribuzione inferiore sia ai docenti laureati che a quelli diplomati impegnati nelle scuole medie di primo grado;

con decisione n. 331 del 7 luglio 1982, confermata con la decisione n. 323 del 27 maggio 1991, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che il legislatore, con il decreto-legge n. 13 del 30 gennaio 1976, convertito dalla legge n. 88 del 1976, ha previsto all'articolo 17 che, in via transitoria, fosse disposto l'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati di quei docenti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria, che fossero, al momento dell'emanazione della legge delega, inquadrati nel ruolo B, e di quelli che, per gli stessi insegnamenti, fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento delle cosiddette « leggi speciali » (leggi n. 831 del 1961, n. 603 del 1966, eccetera);

così facendo, il legislatore ha voluto derogare al rigoroso criterio del titolo di studio e, quindi, riconoscere il diritto all'inquadramento nel ruolo dei laureati anche dei non laureati, per garantire parità di trattamento fra tutti i docenti della medesima disciplina;

tale interpretazione trova conferma nell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge delega che, per le abilitazioni ed i

concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato, ha tassativamente prescritto, come unico titolo di ammissione, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;

numerosi docenti, rientranti in tale previsione normativa, con apposita istanza hanno chiesto all'Amministrazione della pubblica istruzione il riconoscimento del diritto all'inserimento nel ruolo dei docenti laureati anche in applicazione estensiva della suddetta decisione;

appare contrario ai principi costituzionali che docenti che insegnavano negli stessi istituti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 1976 possano avere un trattamento giuridico ed economico differenziato —:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al più presto per evitare una tale discriminazione e cancellare l'ingiusta disparità. (4-02497)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede in sostanza che il diritto all'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati — riconosciuto a norma dell'articolo 17 della legge n. 88 del 1976 agli insegnanti di educazione tecnica diplomati in servizio nella scuola media di 1° grado — sia attribuito anche ai docenti diplomati in attività nelle scuole secondarie di 2° grado, alla luce anche di sentenze in tal senso emesse dal Consiglio di Stato.

Al riguardo, premesso che le decisioni giurisdizionali, come quelle cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, possono trovare accoglimento, com'è noto, solo nei confronti di coloro ai quali le stesse nominativamente si riferiscono, si ritiene opportuno far presente quanto segue.

Si ricorda, anzitutto, che, in sede di riordino delle classi di concorso e di abilitazione, disposto con il decreto ministeriale 2.3.1972, per l'insegnamento delle « applicazioni tecniche », disciplina attualmente trasformata in « Educazione tecnica », fu

richiesta, quale titolo di accesso, la laurea; conseguentemente con il riassetto dei ruoli disposto con il decreto legge n. 13 del 1976, fu stabilito — al fine di evitare diversità di trattamento economico fra docenti titolari della stessa classe di concorso — l'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati di tutti i docenti titolari di educazione tecnica nella scuola media anche se in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Il citato decreto-legge n. 13/1976 prevede inoltre l'estensione di tale disposizione anche a coloro che avessero titolo alla nomina in ruolo per l'insegnamento di educazione tecnica in quanto inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, compilate ai sensi delle varie leggi speciali, quali la 1074/71, la 468/68, la 603/66, o perché vincitori dei concorsi a cattedra in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Per il personale insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria superiore il medesimo decreto-legge n. 13 del 1976 prevede invece l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti diplomati, in quanto per accedere a tali insegnamenti continua ad essere richiesto solo il diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Per completezza di informazione giova, ad ogni modo, aggiungere come il Consiglio di Stato, dopo una serie di decisioni favorevoli all'inquadramento, a favore degli interessati, nel senso richiesto dalla S.V. Onorevole, con una recente decisione e, precisamente con sentenza n. 17 del 16.5.1995, ha mutato orientamento, rigettando i ricorsi proposti da docenti diplomati in servizio nelle scuole medie superiori e volti ad ottenere l'inquadramento nel 7° livello retributivo, alla stregua dei docenti laureati.

In presenza, pertanto, dell'attuale stato di cose, nessun provvedimento si rende possibile, in via amministrativa, per sanare la situazione rappresentata dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SOAVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si registra un grave ritardo circa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che dispone la cassa integrazione guadagni in relazione alla ditta Bertello spa, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

il comitato tecnico ha autorizzato il riconoscimento della cassa integrazione guadagni speciale per il periodo 5 febbraio 1996-5 agosto 1996, con la pratica n. 28445;

la situazione delle maestranze, già provate da un lungo periodo di incertezze, richiederebbe la massima sollecitazione nell'erogazione dei fondi previsti —:

che cosa osti alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui sopra e se non ritenga di sollecitare il provvedimento richiesto. (4-03816)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica che, con decreto n. 215162 del 24.10.1996, alla Società BERTELLO con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e per il periodo 5.2.1996/4.2.1997.*

*Il suddetto provvedimento è stato trasmesso all'I.N.P.S., in data 31.10.1996, per la conseguente erogazione del trattamento di CIGS e successivamente, in data 14.11.1996, al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STORACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

fonti di stampa (*Il Giornale* di sabato 21 settembre 1996) riportano che prossimamente la Piaggio metterà in cassa integrazione cinquemila unità lavorative;

recentemente, la nota casa motociclistica ha lanciato sul mercato italiano la nuova « Vespa », che dovrebbe consentire nuovi sbocchi ed incrementi nel difficile mercato motociclistico —:

anche considerando il fatto che il lancio del nuovo modello sicuramente produrrà effetti positivi sull'occupazione, per quanto tempo sia prevista la cassa integrazione per i lavoratori della Piaggio;

se la cassa integrazione sopramenzionata sia di natura ordinaria o straordinaria. (4-03847)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le e sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Pisa relativamente alla situazione occupazionale della Società Piaggio si fa presente quanto segue.*

*Non è previsto, attualmente, per le maestranze della suddetta Società il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Straordinaria.*

*È previsto, invece, a causa di temporanee riduzioni delle commesse, il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Ordinaria per circa 8 settimane, comprese nel periodo ottobre-dicembre dell'anno in corso che interesserà 3.000 lavoratori per 5 settimane e 4.000 lavoratori per 3 settimane.*

*Detto periodo potrebbe ridursi a consuntivo, poiché l'Azienda ha intenzione di fare usufruire alle maestranze le ferie ed i riposi compensativi.*

*Si prevede, infine, che la produzione possa riprendere normalmente con il mese di gennaio 1997.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali siano i motivi della mancata concessione dell'integrazione al trattamento minimo alla pensione VOS n. 50637703, di cui è titolare il signor Fortunato Pipicelli, nato il 2 luglio 1932 e residente in Canada;

quale esito in proposito abbia avuto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Pipicelli il 13 dicembre 1993 e trasmesso dal reparto VIII della sede centrale dell'INPS il 6 aprile 1994 al reparto gestione pensioni in convenzione internazionale della sede provinciale di Reggio Calabria. (4-01507)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la pensione n. 50637703 cat. Vos intestata al Sig. Fortunato PIPICELLI non è stata integrata al trattamento minimo, in quanto non risultano accreditati nell'assicurazione italiana n. 52 contributi settimanali in costanza di rapporto di lavoro (articolo 7 legge 407/1990).*

*L'Istituto ha, inoltre, rappresentato che è stato notificato all'interessato, in data 10 maggio 1996, l'esito negativo del ricorso.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quando saranno liquidati dalla sede INPS di Treviso alla signora Marta Rita Brion, nata a Rosario (Argentina) il 21 maggio 1949, le rate di pensione maturate e non riscosse alla data del decesso del padre Albino Brion, titolare della pensione VO/S n. 50413499, essendo l'unica erede.* (4-01519)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione del rateo in favore della Sig.ra Marta Rita BRION, erede del Sig. Bruno Brion titolare della pensione n. 50413499 cat. Vos.*

*L'istituto, inoltre, ha fatto presente che l'importo dal rateo, che ammonta a lire 43.904.000, viene emesso tramite la Banca Nazionale del Lavoro di Buenos Aires con invio di assegno all'indirizzo dell'interessata.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

*quali siano i motivi per cui alla signora Francesca Paiano in De Masi, nata a Piminoro (Reggio Calabria) l'11 dicembre 1932 e residente in Australia, dopo il riconoscimento nel 1987 del diritto alla pensione di invalidità e dopo averne ricevuto nel 1988 gli arretrati, non sono più stati corrisposti i relativi ratei;*

*quale sia lo stato della domanda di pensione di vecchiaia che la stessa inoltrò il 21 febbraio 1991 al reparto convenzioni internazionali dell'INPS di Ancona e da questo trasferita alla sede provinciale di Reggio Calabria il 29 novembre 1992 con lettera n. 039008/0380 67003423. (4-01526)*

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che alla Sig.ra Francesca PAIANO, nata l'11.12.1932 e residente in Australia, è stata liquidata la pensione n. 10044856 di cat. Vo con decorrenza 1.1.1988.*

*L'I.N.P.S. ha fatto presente, inoltre, che in favore dell'interessata è stato disposto il pagamento di £. 52.815.340 a titolo di arretrati ed interessi legali.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*la provincia di Verbano-Cusio-Ossola costituisce geograficamente un cuneo nel territorio svizzero, confinante con i cantoni Ticino e Vallese, quest'ultimo, nel quale lavorano migliaia di cittadini italiani residenti nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, di lingua tedesca;*

*il mercato turistico di lingua tedesca è di vitale importanza per la zona del lago Maggiore, del Cusio e dell'Ossola;*

molti cittadini tedeschi hanno acquisito in questa zona seconde-case o, comunque, intrattengono rapporti continuativi con tale provincia;

quindi, la lingua tedesca appare diffusa ed importante sia per gli scambi culturali ed economici, che per necessità di reciproca comprensione nella zona;

poche scuole medie e superiori contemplano la possibilità dell'insegnamento della lingua tedesca come materia di studio —:

in quali scuole della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sia medie inferiori che superiori, vengano impartite lezioni di lingua tedesca;

se non ritenga di attivare le autorità competenti per consentire una maggiore diffusione di questa lingua, senz'altro utile per il futuro occupazionale e lavorativo degli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori. (4-02942)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si comunica che le scuole medie della provincia di*

*Verbano-Cusio-Ossola nelle quali viene impartito l'insegnamento della lingua tedesca sono le seguenti: « Ungaretti » di Domodossola e « Cadorna » di Verbania per un totale di n. 45 classi.*

*Gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ove viene insegnata lingua e civiltà tedesca per un totale di n. 6 classi, sono i seguenti:*

*I.P.C. « Frazosini » di Verbania;*

*I.T.C. « Ferrini » di Verbania;*

*I.T.I.S. « Cobianchi » di Verbania;*

*I.T.C. di Omegna;*

*I.P.S.A.R. « Maggia » di Stresa;*

*Liceo scientifico « Spezia » di Domodossola.*

*In merito alle richieste iniziative, volte a consentire una maggiore diffusione di detto insegnamento, si fa presente che la questione non può che essere valutata a livello locale tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.